SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 134° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 23 febbraio 1993** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 novembre 1992, n. **568.**

Regolamento che predetermina i criteri e le modalità di erogazione agli organismi di normazione UNI e CEI di un contributo annuo forfettario in relazione alle spese documentate dagli organismi stessi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, ed in particolare l'art. 8, che contempla la possibilità di erogazione di contributi in favore degli organismi italiani di normazione;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17. comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto necessario predeterminare i critèri e le modalità di erogazione dei contributi agli organismi italiani di normazione UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) e CEI (Comitato elettrotecnico italiano);

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 ottobre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (n. 163538 del 6 novembre 1992);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il contributo annuale agli organismi di normazione tecnica UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) e CEI (Comitato elettrotecnico italiano) sarà erogato, dietro presentazione di documentazione probatoria, a parziale copertura delle voci di spesa relative a spese generali, spese per riunioni in ambito comunitario, spese per riunioni in ambito ISO e IEC, spese per quote associative internazionali, investimenti, stampa e diffusione delle norme, personale.

Art. 2.

1. Le spese indicate nel precedente art. 1 saranno raggruppate secondo le voci indicate nell'allegato I al presente decreto.

Art. 3.

1. Il contributo alle spese indicate nell'art. 1 del presente decreto sarà attribuito secondo le percentuali indicate nell'allegato II. Gli importi complessivi attribuiti a ciascun ente, ripartiti secondo le percentuali dell'allegato II, saranno comunque attribuiti agli organismi beneficiari in misura proporzionale alle spese dimostrate dagli stessi in relazione alle disponibilità di cui al cap. 3030 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario preso in considerazione, relativamente alla legge 21 giugno 1986, n. 317.

Art. 4.

1. Entro il primo quadrimestre di ogni anno sarà erogata come anticipo del contributo relativo allo stesso anno, una somma pari al venti per cento del contributo già erogato l'anno precedente.

Art. 5.

1. Il contributo erogato non potrà superare in ogni caso il limite dello stanziamento annuale.

2. Entro il 30 giugno 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno aggiornati i coefficienti, per il biennio successivo, richiamati all'art. 3, allegato II.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli enti di cui all'art. 1 predisporranno apposita relazione illustrativa dell'attività svolta in sede comunitaria ed internazionale conseguente all'utilizzo dei contributi ricevuti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 novembre 1992

Il Ministro: GUARINO

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1992
Registro n. 17 Industria, foglio n. 244

ALLEGATO I

Spese generali

Affitti

Postelegrafoniche

Illuminazione

Manutenzione macchine ufficio

Manutenzione e pulizia locali
Canoni e noleggi
Consulenze tecniche
Cancelleria materiale consumo
Assicurazioni
Corsi di aggiornamento

Spese per riunioni
Rimborsi spese viaggi
Spese comitati tecnici

Quote associative
Quote associative CEN-CENELEC
Quote associative ISO-IEC

Investimenti
Mobili e macchine per ufficio
Programmi per elaboratori

Stampa e diffusione norme
Acquisti e spese norme estere
Stampa norme e spese relative

Personale

ALLEGATO II

	1992	1993
Spese generali	40,00%	20,00%
Spese per riunioni CEN o CENELEC	55,00%	65,00%
Spese per riunioni ISO o IEC	40,00%	40,00%
Quote associative CEN o CENELEC	90,00%	90,00%
Quote associative ISO o IEC	60,00%	60,00%
Investimenti	50,00%	25,00%
Stampa e diffusione norme	30,00%	10,00%
Personale	35,00%	20,00%

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 317/1986 (Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche) è il seguente:

«Art. 8 *(Contributo agli organismi di normalizzazione)*. — 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere agli organismi di normalizzazione un contributo annuo determinato forfettariamente in relazione alle spese documentate dagli organismi stessi».

— L'art. 12 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è così formulato:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

— Il comma 3 dell'art 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

Nota all'art. 3:

— Per il titolo della legge n 317/1986 si veda in nota alle premesse

93G0096

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 febbraio 1993.

Variazione del limite di prezzo per gli spettacoli cinematografici ai fini dell'abbuono dell'imposta sugli spettacoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, in base al quale agli esercenti di sale cinematografiche è concesso un abbuono dell'imposta sugli spettacoli sino alla concorrenza di L. 15.000 per le giornate di programmazione in cui venga praticato un prezzo netto del biglietto inferiore a quello che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risulti stabilito ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Visto il quattordicesimo comma del citato art. 3 della legge n. 182, che dà facoltà di modificare, con decreto del Ministro delle finanze, il predetto limite di prezzo sulla base della variazione del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici;

Considerato che al 1° giugno 1983, data di entrata in vigore della richiamata legge n. 182 del 1983, il limite di prezzo stabilito ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, risultava fissato in L. 1.739, a fronte di un prezzo medio dei biglietti cinematografici, registrato nell'anno 1981, di L. 2.086,96

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1989, emanato ai sensi del soprarichiamato quattordicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 182/1983, con il quale, in corrispondenza di un prezzo medio dei biglietti cinematografici nell'anno 1988 di L. 5544,59, il limite di prezzo netto è stato fissato in L. 4.620;

Tenuto conto che, dalle rilevazioni ufficiali effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori — ente cui è affidato il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi — il prezzo medio dei biglietti cinematografici, nell'anno 1991, e risultato di L. 7426,39, con un incremento del 255,85% rispetto al dato dell'anno 1981, considerato anno base;

Ritenuto che, applicando al limite di prezzo netto di L. 1.739 la suindicata variazione percentuale del 255,85%, il nuovo limite di prezzo netto può essere fissato in L. 6.188;

Decreta:

Il limite di prezzo netto di L. 4.620 stabilito con il sopracitato decreto ministeriale 18 dicembre 1989 è elevato a L. 6.188.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 16 febbraio 1993

Il Ministro: GORIA

93A0971

DECRETO 16 febbraio 1993.

Ammissione dei piccoli esercizi cinematografici al sistema forfetario di determinazione dell'imponibile dell'imposta sugli spettacoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto in particolare l'art. 14, primo comma, del predetto decreto, che prevede la facoltà di stabilire, con decreto del Ministro delle finanze, per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza, imponibili forfetari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, e di indicare il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1979, che ha fissato le condizioni cui debbono soddisfare gli esercizi cinematografici per essere ammessi al sistema di accertamento forfetario dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1991, che da ultimo ha stabilito in L. 3.500 il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi per l'applicabilità del sistema d'accertamento forfetario;

Ravvisata l'opportunità di elevare il suindicato prezzo massimo, tenuto conto delle variazioni del prezzo medio dei biglietti di ingresso ai cinematografi intervenute fino al 1991;

Decreta:

Il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi per poter corrispondere l'imposta sugli spettacoli ed i tributi connessi sulla base di un imponibile forfetario giornaliero, stabilito in L. 3.500 con il decreto ministeriale 27 giugno 1991 è fissato in L. 4.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 16 febbraio 1993

Il Ministro: GORIA

93A0972

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 21 gennaio 1993.

Delega al Sottosegretario di Stato alla Difesa on. Salvatore D'Alia della firma di provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Ministro della 23 luglio 1992 concernente la delega di attribuzioni del Ministro della difesa per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Salvatore D'Alia e on. Dino Madaudo, ed in particolare l'art. 1 del citato decreto che delega all'on. Salvatore D'Alia, Sottosegretario di Stato alla Difesa, la firma, tra l'altro, dei provvedimenti concernenti il recupero degli alloggi di servizio;

Ritenuto opportuno riservare al Ministro la firma dei suddetti provvedimenti;

Decreta:

Con decorrenza dalla data del presente decreto all'on. Salvatore D'Alia è delegata la firma degli atti e dei provvedimenti di cui al citato decreto 23 luglio 1992, con esclusione di quelli concernenti il recupero degli alloggi di servizio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 gennaio 1993

Il Ministro: ANDÒ

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1993
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 242

93A1010

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 29 gennaio 1993

Determinazione dei criteri di individuazione delle esigenze finanziarie derivanti dal ripiano dei disavanzi registrati al 31 dicembre 1991 delle gestioni delle compagnie e gruppi portuali.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito nella legge 5 novembre 1992, n. 428;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 484;

Visti gli articoli 182-186 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con R.D.P. 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 28 gennaio 1993;

Ritenuta l'urgenza di dare attuazione al disposto di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 428/92 sopraindicata al fine di agevolare la trasformazione del settore, consentendo il mantenimento del livello occupazionale della categoria e nel contempo il contenimento dei costi portuali, come previsto dal citato decreto legge n. 484/92;

Vista la circolare n. 95 dell'11 gennaio 1989 e le successive disposizioni emanate in ordine alla necessità di separare l'attività imprenditoriale da quella istituzionale delle compagnie portuali sotto il profilo amministrativo, contabile e fiscale;

Considerata la necessità di individuare criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1, comma 2, della legge suindicata n. 428/92;

Vista l'impostazione di tipo patrimoniale-economico, con la quale sono redatti i bilanci delle compagnie e gruppi portuali secondo le norme del codice civile previste in materia ed applicabili, ai sensi dell'art. 1 del codice della navigazione, anche agli organismi in questione;

Decreta:

Art. 1

La individuazione delle esigenze finanziarie derivanti dal ripiano dei disavanzi registrati al 31 dicembre 1991 delle gestioni delle compagnie e gruppi portuali è determinata sulla base dei criteri appresso specificati:

a) verifica delle regolarità dei bilanci presentati dalle compagnie e gruppi portuali ai sensi degli articoli 182-186 citati nelle premesse;

b) rilevazione degli elementi contabili afferenti la sola gestione istituzionale delle compagnie e gruppi portuali;

c) verifica della corretta impostazione contabile dei fondi di accantonamento,

d) identificazione delle eventuali perdite registrate al 31 dicembre 1991 nella situazione patrimoniale, ivi comprese quelle degli esercizi precedenti, nonché di eventuali disavanzi complessivi, risultanti in bilancio al 31 dicembre 1991, tra i gettiti delle addizionali tariffarie ed i relativi costi.

Art. 2.

La commissione, istituita con decreto ministeriale del 28 gennaio 1993, ai fini dell'esame analitico e comparato dei bilanci al 31 dicembre 1991 delle compagnie e gruppi portuali, è tenuta ad attenersi ai criteri di cui al precedente art. 1.

Il Ministro, valutate le risultanze emerse in seno alla commissione di cui al comma precedente, con apposito provvedimento, individua per ciascuna compagnia e gruppo portuale la misura dell'intervento previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 428/92.

Art. 3.

Il commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, sulla base dei provvedimenti di cui al precedente art. 2, provvede alla erogazione delle somme ivi indicate a favore di ciascuna compagnia e gruppo portuale, recuperando in tale sede i propri eventuali crediti esigibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1993

Il Ministro: TESINI

93A0973

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 febbraio 1993

Individuazione degli eventi e delle colture ammissibili all'assicurazione agevolata nell'anno 1993.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale, e le successive modifiche e integrazioni, di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, che ha approvato la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 9, comma 2, della stessa legge n. 185/92 che prevede la individuazione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, degli eventi, delle colture e delle fitopatie che, con riferimento a territori agricoli omogenei, possono essere ammessi all'assicurazione agevolata;

Vista la lettera circolare 12 giugno 1992, indirizzata alle regioni, alle province autonome, ai consorzi di difesa e alla loro associazione nazionale (ASNACODI) e al Consorzio delle compagnie di assicurazioni (CIRAS), con la quale è stato chiesto il parere di competenza, in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 9, comma 2;

Visti i pareri pervenuti in esito alla precitata richiesta;

Vista, in particolare, la lettera 31 dicembre 1992, con la quale il CIRAS comunica la disponibilità ad assumere per il 1993, i rischi di grandine a carico delle colture già assicurabili nel 1992, individuate con il decreto del 17 febbraio 1992, e delle colture di frumento ed altri cereali minori, fragole, fagioli, cavolfiori, colza, girasole e semi di piante ortensi, nonché i rischi da brina e gelo a carico dei fruttiferi e dei carciofi, limitatamente ai territori in cui è stata assunta la copertura assicurativa nell'anno 1992;

Atteso che le regioni Puglia e Sicilia non hanno ancora trasmesso i loro pareri;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 185/92, per le avversità e le colture ammissibili all'assicurazione agevolata non si applicano le altre provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, sulla scorta dei pareri assunti, alla individuazione degli eventi e delle colture ammissibili all'assicurazione agevolata nel 1993;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono stabiliti nell'allegato elenco, con riferimento a territori agricoli omogenei, gli eventi e le colture che nell'anno 1993 possono essere oggetto di contratti assicurativi, di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 1, del medesimo art. 9.

Il predetto elenco sarà integrato per le regioni Puglia e Sicilia, dopo l'acquisizione dei rispettivi pareri.

Art. 2.

La copertura assicurativa è riferita all'intero ciclo produttivo delle colture, salva diversa indicazione nelle condizioni di polizza.

Le colture sono individuate planimetricamente nell'ambito aziendale, riportando i riferimenti catastali, fogli di mappa e particelle, nel contratto assicurativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1993

Il Ministro: FONTANA

ALLEGATO

ELENCO DELLE COLTURE E DELLE AVVERSITÀ, DISTINTE PER TERRITORI AGRICOLI OMOGENEI, AMMESSE ALL'ASSICURAZIONE AGEVOLATA NELL'ANNO 1993, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1992, N. 185

REGIONE	AVVERSITÀ	COLTURE	PROVINCE E COMUNI
Piemonte	Grandine	Colture arboree uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia, piante di viti porta innesti, vivai di viti, vivai di piante da frutto, vivai di pioppi	Tutti i comuni del territorio regionale
		Colture erbacee carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, riso, mais da seme, mais da granella, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, soja, bietole da seme (seme di bietola da zucchero), frumento, orzo, colza, fagioli.	

REGIONE	AVVERSITÀ	COLTURE	PROVINCE E COMUNI
Liguria	Grandine	Olive	Provincia di Savona: Albenga, Andora, Arnasco, Casanova, Lerrone, Cisano sul Neva, Garlenda, Onzo, Ortovero, Testico, Stellanello, Vendone, Villanova d'Albenga.
		Uva	Provincia di Savona: Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Andora, Arnasco, Balestrino, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Casanova Lerrone, Castelbianco, Celle Ligure, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Laigueglia, Loano, Magliolo, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Pietra Ligure, Quiliano, Rialto, Savona, Sportono, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova D'Albenga, Zuccarello e parte del territorio dei comuni di. Calice Ligure e Castelvecchio di Rocca Barbena (delimitato a nord dal crinale appenninico).
		Pesche	Provincia di Savona: Finale Ligure, Giustenice, Murialdo, Onzo, Ortovero, Pietra Ligure, Tovo S. Giacomo.
		Pomodori	Provincia di Savona Giustenice, Finale Ligure, Pietra Ligure, Tovo S. Giacomo.
Lombardia. . . .	Grandine	Colture arboree: uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia, piante di viti porta innesti, vivai di viti, vivai di piante da frutto, vivai di pioppi.	Tutti i comuni del territorio regionale
		Colture erbacee: carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, riso, mais da seme, mais da granella, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, soja, bietole da seme (seme di bietola da zucchero), frumento, orzo, segale, triticale.	
Provincia autonoma di Bolzano	Grandine	Colture arboree. uva, mele, pere, susine, albicocche, ribes, actinidia	Tutti i comuni del territorio provinciale
		Colture erbacee. pomodori, cavolfiori, fragole.	
Provincia autonoma di Trento	Grandine	Colture arboree: uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia, piante di viti porta innesti, vivai di viti, vivai di piante da frutto, vivai di pioppi.	Tutti i comuni del territorio provinciale.
		Colture erbacee carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, riso, mais da seme, mais da granella, cocomeri. meloni, fagiolini, piselli, soja, bietole da seme (seme di bietola da zucchero) fragole, cavolfiori.	
	Gelo, brina	Colture arboree: uva, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, ribes, actinidia.	Intero territorio provinciale.

REGIONE	AVVERSITÀ	COLTURE	PROVINCE E COMUNI
Veneto	Grandine	Colture arboree: uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia, piante di viti porta innesti, vivai di viti, vivai di piante da frutto, vivai di pioppi. Colture erbacee: carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, riso, mais da seme, mais da granella, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, soja, bietole da seme (seme di bietola da zucchero), fragole, frumento, orzo, fagioli.	Tutti i comuni del territorio regionale.
Friuli-Venezia G.	Grandine	Colture arboree: uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia, piante di viti porta innesti, vivai di viti, vivai di piante da frutto, vivai di pioppi. Colture erbacee: carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, riso, mais da seme, mais da granella, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, soja, bietole da seme (seme di bietola da zucchero), frumento, orzo.	Provincia di Gorizia: intero territorio provinciale. Provincia di Udine: Aiello del Friuli, Aquileia, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Buia, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo al Torre, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di M. Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Gemona del Friuli, Gonars, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Marano Lag., Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tapogliano, Tarcento, Tavagnacco, Teor, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Villa Vicentina e Visco. Provincia di Pordenone: Arba, Arzene, Aviano, Azzano, Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarza della Delizia, Cavasso Nuovo, Chions, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Vajont, Valvasone, Vivaro e Zoppola.
Emilia-Romagna	Grandine	Colture arboree: uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia, piante di viti porta innesti, vivai di viti, vivai di piante da frutto, vivai di pioppi. Colture erbacee: carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, riso, mais da seme, mais da granella, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, soja, bietole da seme (seme di bietola da zucchero), colza, fragole, fagioli, cavolfiori, piante ortensi da seme.	Tutti i comuni del territorio regionale.

REGIONE	AVVERSITÀ	COLTURE	PROVINCE E COMUNI
Toscana	Grandine	Olive, uva	Provincia di Arezzo: Anghiari, Bibbiena, Arezzo, Bucine, Capolona, Castelfranco, di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monterchi, Monte San Savino, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Scò, San Giovanni Valdarno, Subbiano, Terranuova Bracciolini, Poppi, San Sepolcro.
			Provincia di Firenze: Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Carmignano, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montemurlo, Montespertoli, Pelago, Poggio a Caiano, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle in Val di Pesa, Vinci, Londa, Vicchio, Vaglia, Borgo S. Lorenzo.
			Provincia di Lucca: Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Coreglia Antelminelli, Forte dei Marmi, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pescaglia, Pietrasanta, Porcari, Seravezza, Stazzema, Viareggio, Villa Basilica.
			Provincia di Pisa: Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale M.mo, Casciano Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castellina M.ma, Chianni, Crespina, Fauglia, Guardistallo, Laiatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Montopoli Valdarno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra, Castelnuovo Val di Cecina, Monteverdi Marittimo.
			Provincia di Massa: Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Villafranca in Lunigiana, Tresana.
			Provincia di Pistoia: Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Uzzano, Marliana.
			Provincia di Grosseto: intero territorio provinciale.
			Provincia di Livorno: intero territorio provinciale.
			Provincia di Siena: intero territorio provinciale.
		Tabacco	Provincia di Siena: intero territorio provinciale.
			Provincia di Livorno: comune di Rossignano Marittimo, Bibbona.
			Provincia di Arezzo: Anghiari, Arezzo, Bibbiena, Bucine, Capolona, Castelfognano, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Civitella Val di Chiana, Cortona, Poiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciana della Chiana, Monterchi, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Poppi, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini.
			Provincia di Firenze: Borgo S. Lorenzo, Castel Fiorentino, Certaldo, Fucecchio.
			Provincia di Pisa: S. Miniato, Peccioli, Capannoli, Palaia, Montespertoli, Castellina Marittima.
			Provincia di Grosseto: Civitella Paganico, Monterotondo Marittimo.

REGIONE	AVVERSITÀ	COLTURE	PROVINCE E COMUNI
Toscana	Grandine	Soia	Provincia di Lucca: Capannori e Porcari.
			Provincia di Pisa: Vecchiano, San Giuliano Terme, Pisa, Cascina, Lajatico, Capannoli, Crespina, Ponsacco, San Miniato, Montopoli.
		Vivai di viti, piante di viti porta innesti	Provincia di Arezzo: Montevarchi, Castiglion Fiorentino, Terranuova Bracciolini.
			Provincia di Firenze: Firenze, Scandicci, Incisa Valdarno, Figline Valdarno, Rignano, Reggello, San Casciano Val di Pesa, Greve.
			Provincia di Livorno: Collesalvetti.
			Provincia di Pisa: S. Maria a Monte, S. Miniato, Montopoli V., S. Croce Arno, Castelfranco di Sotto, Lari, Crespina, Pontedera, Vecchiano, San Giuliano, Terme, Pisa, Cascina, Casciana, Bientina, Fauglia, Capannoli, Calcinaia.
		Cocomeri, meloni, fragole, peperòni, pomodori, carciofi, bietole da seme (seme di bietola da zucchero)	Provincia di Arezzo: Arezzo, Castiglion Fibocchi, Civitella della Chiana, Monte San Savino, Marciano, Cortona, Castiglion Fiorentino, San Sepolcro, Anghiari, Monterchi, Foiano della Chiana, Lucignano, Terranuova Bracciolini.
			Provinca di Firenze: Firenze, Bagno a Ripoli, Scandicci, Lastra a Signa, Signa, Pontassieve, Dicomano, Empoli, Cerreto Guidi, Fucecchio, Castel Fiorentino, Certaldo, San Casciano, Rufina, Vicchio di Mugello, Dicomano, Borgo S. Lorenzo, Scarperia.
			Provincia di Grosseto: Campagnatico, Scansano, Follonica, Gavorrano, Monterotondo Marittimo, Scarlino, Capalbio, Magliano in Toscana, Orbetello, Grosseto, Roccastrada, Manciano, Castiglione della Pescaia.
			Provincia di Livorno: Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Suvereto.
			Provincia di Lucca: Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Massarosa, Seravezza, Forte dei Marmi, Capannori, Porcari, Lucca, Altopascio.
			Provincia di Massa: Massa, Carrara, Montignoso.
			Provincia di Pisa: San Giuliano Terme, Pisa, Vecchiano, Cascina, Crespina, Lari, Ponsacco, Calcinaia, Peccioli, Palaia, Terricciola, Santa Maria a Monte, Castellina Marittima, Bientina, Cascina.
			Provincia di Pistoia: Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano, Buggiano, Montecatini Terme, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Massa e Cozzile, Larciano, Lamporecchio, Pistoia, Chiesina Uzzanese.
			Provincia di Siena: Sinalunga, Torrita di Siena, Montepulciano, Chianciano Terme, Chiusi, Cetona, Sarteano, San Casciano Bagni, Trequanda.
		Albicocche, actinidia, ciliegie, cachi, mele, pere, pesche, susine	Provincia di Livorno: Castagneto Carducci, San Vincenzo, Cecina, Bibbona, Rosignano Marittimo.
			Provincia di Lucca: Lucca, Altopascio, Massarosa, Porcari.
			Provincia di Massa: Massa, Carrara, Montignoso, Pivizzano, Pontremoli, Filattiera.
			Provincia di Siena: Montepulciano, Chianciano, Sarteano, Montalcino, Chiusi, Cetona, San Gimignano, Torrita, S. Giovanni D'Asso.
			Provinca di Pisa: Montopoli Valdarno, Castelfranco di Sotto, Lari, Terricciola, Casciana Terme, Crespina, Chianni, Peccioli, San Giuliano Terme, Vecchiano Cascina, Palaia, Casale Marittimo, Capannoli, Pisa, Pontedera, San Miniato.
			Provincia di Pistoia: Agliana, Buggiano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Pescia, Chiesina Uzzanese, Marliana.

REGIONE	AVVERSITÀ	COLTURE	PROVINCE E COMUNI
Toscana	Grandine	Albicocche, actinidia, ciliegie, cachi, mele, pere, pesche, susine	Provincia di Grosseto: Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Scarlino, Magliano in Toscana, Orbetello, Grosseto, Roccastrada, Manciano, Capalbio, Pitigliano. Provincia di Firenze: Firenze, San Casciano, Scandicci, Bagno a Ripoli, Pontassieve, Rufina, Vicchio di Mugello, Dicomano, Incisa Valdarno, Figline Valdarno, Reggello, Rignano, Marradi, Barberino di Mugello, Scarperia, Montaione, Lavarnelle Val di Pesa, Impruneta, Borgo San Lorenzo, Montelupo Fiorentino, Empoli, Certaldo Pelago. Provincia di Arezzo: Cortona, Castiglion Fiorentino, Castiglion Fibocchi, Arezzo, Monte San Savino, Marciano della Chiana, Lucignano, Foiano della Chiana, Civitella in Val di Chiana, Terranuova Bracciolini, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Montevarchi.
Marche.	Grandine	Colture arboree: actinidia, albicocche, ciliegie, fichi, mele, olive, pere, pesche, susine, uva, cachi, vivai di pioppi.	Tutti i comuni del territorio regionale.
		Colture erbacee: bietole da seme (seme di bietola da zucchero), cocomeri, mais da granella, mais da seme, meloni, peperoni, piselli, pomodori, tabacco, frumento, orzo, avena, colza, girasole, fagioli, cavolfiori, fragola, soia, piante ortensi da semi.	
Umbria.	Grandine	Colture arboree: uva, olivo, melo, pesco, pero, susino, albicocco, actinidia, vivai di viti, vivai di piante da frutto.	Tutti i comuni del territorio regionale.
		Colture erbacee: pomodori, peperoni, tabacco, cocomeri, meloni, piselli, mais da granella, frumento, orzo, avena, soia.	
Lazio.	Grandine	Colture arboree: uva, pesche, pere, albicocche, susine, actinidia, olive, mele. Colture erbacee: grano, orzo, avena, pomodori, fagiolini, mais da granella, tabacco, peperoni.	Provincia di Frosinone: Piglio, Paliano, Serrone, Anagni, Acuto, Pontecorvo, Roccasecca, Aquino, Pignataro, Esperia, Alvito, Atina, Alatri, Castelliri, Fontechiari, Gallinaro, Isola del Liri, M.S.G. Campano, Picinisco, Ripi, Sora, San Donato Val Comino, Settefrati, Veroli, Frosinone, Ferentino, Cervaro, Sant'Elia Fiumerapido, Arpino, Santopadre, Villa S. Lucia, Casalvieri, Cassino, San Vittore del Lazio, Castro dei Volsci.
		Colture arboree: uva, olive, pesche, ciliegie, susine, albicocche, mele, pere.	Provincia di Rieti: Cantalupo, Casaprota, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collevecchio, Configni, Cottanello, Fara Sabina, Forano, Frasso, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone, Montenero, Montopoli, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Roccantica, Roccasinibalda, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella, Torri in Sabina, Pacone.
		Colture arboree: uva, olive, actinidia, pesche, mele, pere, susine, ciliegie, albicocche, agrumi. Colture erbacee: fagiolini, piselli, pomodori, carciofi, peperoni, tabacco, mais da granella, cocomeri, meloni.	Provincia di Latina: Aprilia, Cisterna di Latina, Latina, Cori, Norma, Roccagorga, Maenza, Roccamassima, Sermoneta, Sezze, Priverno, Terracina, Pontinia, Sabaudia, Gaeta, M. S. Biagio, Fondi, Castelforte, SS. Cosma e Damiano.

REGIONE	AVVERSITÀ	COLTURE	PROVINCE E COMUNI
Lazio	Grandine	Colture arboree: uva, olive, pesche, fichi, albicocche, mele, susine, actinidia, pere, nocciole, ciliegie Colture erbacee: meloni, pomodori, tabacco, fagiolini, piselli, peperoni, cocomeri	Provincia di Roma: San Polo dei Cavalieri, C. Madama, Montelibretti, Montorio, Monterotondo, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, S. Angelo Romano, Marcellina, Tivoli, Mentana, Guidonia, Montecelio, Fiano Romano, Morlupo, Ponzano, Nazzano Romano, Bracciano, Trevignano Romano, Anguillara, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Artena, Lariano, Albano, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Marino, Montecompatri, Monteporzio, Palestrina, Velletri, Zagarolo, San Cesareo, Roma, Ardea, Anzio, Nettuno, Pomezia
		Colture arboree: uva, actinidia, susine, pesche, olive, mele, nocciole Colture erbacee: peperoni, pomodori, tabacco, mais da granella	Provincia di Viterbo: Acquapendente, Proceno, Latera, Bagnoregio, Capodimonte, Marta, Castiglione in T., Civitella d'Agliano, Celleno, Graffignano, Lubriano, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Montefiascone, Viterbo, Vasanello, Vignanello, Gallese, Fabrica di Roma, Corchiano, Bassano in Teverina, Soriano nel Cimino, Vetralla, Tarquinia, Montalto di Castro, Canino, Piansano, Orte, Sutri, Celleno, Bolsena, Valentano, Caprarola, Capranica, Civita Castellana, Calcata, Tuscania, Bomarzo, Ischia di Castro, Cellere, C. S. Elia, Nepi, Faleria, Arlena di Castro, Farnese, Monterosi, Monteromano, Tessennano, Canepina, Bassano Romano, Blera, Ronciglione
Molise	Grandine	Colture arboree: uva, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, actinidia. Colture erbacee: pomodori, peperoni, tabacco, mais da granella, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli	Tutti i comuni del territorio regionale
Abruzzo	Grandine	Colture arboree: uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia, piante di viti porta innesti, vivai di viti, vivai di piante da frutto, vivai di pioppi. Colture erbacee: carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, riso, mais da granella, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, soia, bietole da seme (seme di bietola da zucchero), frumento, mais da seme	Provincia di Pescara: Alanno, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città S. Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Cugnoli, Elice, Loreto Aprutino, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pianella, Picciano, Popoli, Rosciano, Scafa, Spoltore, Tocco Casauria Provincia di Chieti: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Fraine, Francavilla al Mare, Frasagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteferrante, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Rocca S. Giovanni, Roccapinalveti, S. Buono, S. Giovanni Teatino, S. Martino sulla Marruccina, San Salvo, S. Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vacri, Vasto, Villalfonsina e Villamagna Provincia di Teramo: Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, S. Egidio Sicura, Tortoreto, Tossicia. Provincia dell'Aquila: intero territorio provinciale

REGIONI	AVVERSITÀ	COLTURE	PROVINCE E COMUNI
Campania	Grandine	Colture arboree uva, olive. Colture erbacee: tabacco, frumento, orzo, avena, girasole.	Provincia di Benevento Apice, Arpaise, Benevento, Calvi, Ceppaloni, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Pesco Sannita, Pietrelcina, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Baselice, Buonalbergo, Campolattaro, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvetere Valfortore, Circello, Colle Sannita, Foiano Valfortore, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone Valfor., Morcone, Pontelandolfo, Reino, S. Bartolomeo in Galdo, S Giorgio la Molara, S Marco dei Cavoti, S Croce del Sannio, Sassinoro
		Colture arboree uva, olive, mele, pere, pesche, susine, actinidia. Colture erbacee: tabacco, pomodori, peperoni.	Provincia di Benevento Amorosi, Apollosa, Campoli Monte Taburno, Casalduni, Castelpoto, Castelvenere, Cautano, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Faicchio, Foglianise, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Melizzano, Paupisi, Pietraroja, Ponte, Puglianello, S Lorenzello, S Lorenzo Maggiore, S. Lupo, San Salvatore Telesino, Solopaca, Telese, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano, Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Durazzano, Forchia, Limatola, Moiano, Montesarchio, Paolisi, S Agata dei Goti
		Colture arboree. uva, olive, ciliegie Colture erbacee: frumento, orzo, avena, tabacco, colza, girasole, fagioli, cavolfiori.	Provincia di Avellino Ariano Irpino, Casalbore, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Zungoli, Guardia dei Lombardi, San Nicola Baronia, Scampitella, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Fontanarosa, Gesualdo, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefusco, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, S. Angelo all'Esca, Taurasi, Torre Le Nocelle, Venticano, Villamaina, Bonito, Carife, Castelbaronia, Flumeri, Frigento, Grottaminarda, Melito Irpino, Sturno, Villanova del Battista, S Sossio Baronia
		Colture arboree: nocciole, uva, mele, pere, susine, albicocche, mandorle, noci, fichi, pesche, ciliegie, cachi, actinidia, ribes. Colture erbacee fagioli, cavolfiori, tabacco, carciofi, peperoni, pomodori, fagiolini, piselli, meloni, cocomeri	Provincia di Avellino. Forino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Quadrelle, Quindici, Roccabascerana, S Martino Valle Caudina, S Angelo a Scala, Summonte, Taurano, Avella, Baiano, Cervinara, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Pago del Vallo Lauro, Rotondi, Sirignano, Sperone, Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Atripalda, Avellino, Candida, Capriglia Irpina, Cesinali, Chianche, Contrada, Grottolella, Monocalzati, Montefalcione, Montefredane, Petruro Irpino, Prata P U , Pratola Serra, S Paolina, Torrioni, Tufo
		Colture arboree uva, olive.	Provincia di Avellino Nusco, Chiusano San Domenico, Salza Irpina, Serino, Solofra, Sorbo Serpico, Volturara Irpina, Bagnoli Irpino, Montella, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Parolise, S. Potito Ultra, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, Santo Stefano del Sole, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Lapio, Montemarano, S Mango sul Calore
		Colture arboree. uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia, piante di viti porta innesti, vivai di viti, vivai piante da frutto, vivai di pioppi. Colture erbacee: carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, riso, mais da seme, mais da granella, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, soia, bietole da seme (seme di bietola da zucchero).	Tutti i comuni del territorio delle province di Napoli e Caserta
		Colture arboree: uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia	Provincia di Salerno intero territorio provinciale

REGIONE	AVVERSITÀ	COLTURE	PROVINCE E COMUNI
Basilicata.	Grandine	Colture arboree: uva, olive, pesche, albicocche, agrumi, actinidia. Colture erbacee: carciofi, pomodori, cocomeri, meloni, fragole, frumento.	Provincia di Potenza: Melfi, Lavello, Montemilone, Rapolla, Venosa, Barile, Rionero in V., Ripacandida, Ginestra, Maschito, Palazzo S. G., Banzi, Oppido L., Acerenza, Forenza, Grumento Nova, Montemurro, Moliterno, Sarconi, Missanello, Roccanova, Sant'Arcangelo, Senise, Chiaromonte, Francavilla sul Sinni. Provincia di Matera: S. Giorgio L., Nuova Siri, Rotondella, Valsinni, Tursi, Policoro, Montalbano J., Scanzano J., Pisticci, Bernalda, Montescaglioso, Matera.
Calabria	Grandine	Colture arboree: agrumi, uva, actinidia, olive, mandorle, noci, nocciole, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, ribes. Colture erbacee: fagioli, cavolfiori, carciofi, pomodori, peperoni, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, fragole.	Provincia di Cosenza: Sibari, Cassano J., Corigliano, Rossano, Terranova di Sibari, Amendolara, Trebisacce, Firmo, Altomonte, Spezzano, Villapiana, Rocca Imperiale, Montegiordano. Provincia di Reggio Calabria: Cittanova, Rosarno, San Ferdinando, Gioia Tauro, Taurianova, Polistena, Laureana di Borrello, Feroleto della Chiesa, Anoia, Candidoni, Melicucco, Serrata, Terranova, Varapodio, Molochio. Provincia di Catanzaro: Crotone, Isola C. R., Cutro, Strongoli, San Mauro Marchesato, Rocca di Neto, Scandale, Cirò, Cirò Marina, Botricello, Sellia Marina, Simeri Crichi, Pizzo, S. Eufemia Lametia, Maida, S. Pietro M., Sambiase, Curinga, Nicastro, Francavilla Angitola.
Sardegna.	Grandine	Colture arboree: uva Colture erbacee: frumento, orzo, avena, bietole da seme (seme di bietole da zucchero), fagioli, cavolfiori, carciofi, pomodori, peperoni, fagiolini, piselli, cocomeri, meloni.	Provincia di Cagliari: Collinas, Genuri, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Villanovaforru, Villamar, Barumini, Las Plassas, Gesturi, Villanovafranca, Guasila, Guamaggiore, Selegas, Mandas, S. Basilio, Senorbì, Barrali, Siurgus Donigala, Suelli, Gesico.
		Colture arboree: agrumi, uva, mandorle, noci, nocciole, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, actinidia, ribes. Colture erbacee: fagioli, cavolfiori, carciofi, pomodori, peperoni, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli.	Provincia di Cagliari: Arbus, Guspini, Gonnosfanadiga, Villacidro, Buggerru, Fluminimaggiore, Musei, Domusnovas, Iglesias, Villermosa, Maracalagonis, Sinnai, Soleminis, Dolianova, Quartu S. Elena, Quartucciu, Serdiana, Armungia, Ballao, Burcei, Goni, S. Nicolò Gerrei, Silius, Villasalto, S. Andrea Frius, Muravera, S. Vito, Villaputzu, Castiadas, Villasimius.
		Colture arboree: agrumi, uva, mandorle, noci, nocciole, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, ribes, actinidia. Colture erbacee: fagioli, cavolfiori, carciofi, pomodori, peperoni, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli.	Provincia di Cagliari: Capoterra, Sarrach, Villa S. Pietro, Pula, Domus de Maria, Teulada, Uta, Siliqua.
		Colture arboree: uva, mandorle, noci, nocciole, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia. Colture erbacee: caciofi, fagioli, cavolfiori, riso, pomodori, fagiolini, peperoni, cocomeri, meloni, piselli.	Provincia di Cagliari: Pabillonis, S. Gavino, Sardara, Sanluri, Samassi, Serrenti, Serramanna, Villasor, Decimoputzu, Nuraminis, Pimentel, Samatzai, Segariu, Furtei, Monastir, Donori, Ussana, Sestu, S. Sperate, Decimomannu, Assemini, Elmas, Villaspeciosa, Selargius, Settimo S. Pietro, Monserrato, Cagliari, Carloforte, Calasetta, S. Antioco, Portoscuso, Giba, S. Giovanni Suergiu, Gonnesa, Carbonia, S. Anna Arresi, Tratalias, Santadi, Perdaxius, Piscinas, Nuxis, Narcao, Villamassargia.

REGIONE	AVVERSITÀ	COLTURE	PROVINCE E COMUNI
Sardegna	Grandine	Colture arboree: olivo, uva, agrumi, pesche, mandorle, noci, nocciole, fichi, mele, pere, ciliegie, susine, albicocche, cachi, ribes, actinidia Colture erbacee: frumento, orzo, avena, carciofi	Provincia di Sassari: Chiaramonti, Laerru, Martis, Nulvi, Osilo, Sedini, Bulzi, Perfugas, Sennori, Cargeghe, Codrongianus, Florinas, Ittiri, Muros, Ossi, Ploaghe, Ardara, Ittireddu, Mores, Nughedu S. Nicolò, Ozieri, Tula, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Mara Monteleone Roccadoria, Padria, Pozzomaggiore, Romana, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba, Putifigari, Villanova Monteleone, Berchidda, Calangianus, Luras, Monti, Oschiri, Telti, S. Antonio di Gallura, Ala dei Sardi, Anela, Buddusò, Bultei, Pattada, Benetutti, Bono, Bottida, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule
		Colture arboree: uva, olive, agrumi, mandorle, noci, nocciole, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, ribes, actinidia. Colture erbacee: frumento, orzo, avena, mais da granella, fagioli, cavolfiori, cocomeri, meloni, carciofi, fagiolini, pomodori, peperoni, piselli.	Provincia di Sassari: Alghero, Olmedo, Sorso, Porto Torres, Sassari, Tissi, Uri, Usini, Castelsardo, Valledoria, Badesi, S Maria Coghinas, Viddalba, Trinità, S Teresa di Gallura, Palau, La Maddalena, Aggius, Aglientu, Luogosanto, Tempio, Burtigiadas.
		Colture arboree: uva, mandorle, noci, nocciole, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia. Colture erbacee: frumento, orzo, avena.	Provincia di Sassari: Arzachena, Olbia, Loiri Porto S. Paolo.
		Colture arboree: olive, uva, agrumi, noci, nocciole, mandorle, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, ribes, actinidia. Colture erbacee: frumento, orzo, avena, riso, carciofi, cocomeri, meloni, pomodori, fagioli, cavolfiori, fagiolini, peperoni, piselli	Provincia di Oristano: Arborea, Baratili S. Pietro, Bauladu, Cabras, Marrubiu, Milis, Narbolia, Nurachi, Ollasta, Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Riola Sardo, Santa Giusta, San Vero Milis, Siamaggiore, Siamanna, Simaxis, Solarussa, Terralba, Tramatza, Uras, Villanova Truschedu, Zeddiani, Zerfaliu, Siapicia.
		Colture arboree: olive, uva, mandorle, noci, nocciole, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia Colture erbacee: frumento, orzo, avena, carciofi, cocomeri, meloni, fagioli, cavolfiori, fagiolini, piselli, peperoni, pomodori.	Provincia di Oristano: Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pompu, Ruinas, S. Antonio Ruinas, Senis, Sinala, Sini, Siris, Usellus, Villaurbana, Villaverde
		Colture arboree: olive, uva Colture erbacee: frumento, orzo, avena.	Provincia di Oristano: Abbasanta, Aidomaggiore, Allai, Ardauli, Bidoni, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cuglieri, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu, S. Vittoria, Paulilatino, Samugheo, Santulussurgiu, Scano Montiferro, Sedilo, Seneghe, Sennariolo, Sorradile, Tadasuni, Tres Nuraghes, Ula Tirso, Soddi.
		Colture arboree: uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia, piante di viti porta innesti, vivai di viti, vivai piante da frutto, vivai di pioppi. Colture erbacee carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, riso, mais da seme, mais da granella, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, soia, bietole da seme (seme di bietola da zucchero)	Provincia di Nuoro: intero territorio provinciale.
	Gelo, brina	Colture erbacee: carciofi	Tutti i comuni del territorio regionale

Visto, *il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
FONTANA

93A0974

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 febbraio 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 febbraio 1993 è pari a 22.298 miliardi;

Decreta:

Per il 26 febbraio 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 31 maggio 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 febbraio 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1993
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 30

93A0947

DECRETO 17 febbraio 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 febbraio 1993 è pari a 22.298 miliardi;

Decreta:

Per il 26 febbraio 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 30 agosto 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 febbraio 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1993

Il Ministro BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1993
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 32

93A0948

DECRETO 17 febbraio 1993

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 febbraio 1993 è pari a 22.298 miliardi;

Decreta:

Per il 26 febbraio 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 28 febbraio 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 febbraio 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1993

Il Ministro BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1993
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 31

93A0949

DECRETO 17 febbraio 1993.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantacinque e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 12 febbraio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visti i decreti ministeriali del 3 febbraio 1993 che hanno disposto per il 12 febbraio 1993 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 91, 185 e 367 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 7 gennaio 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 12 febbraio 1993;

Decreta.

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 12 febbraio 1993 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,22 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,47 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 88,40 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,89 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,83 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 88,25 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1993

Il Ministro. BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1993
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 33

93A0950

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 12 gennaio 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto della Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 23 giugno 1992;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del giorno 9 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto della Università di Modena, approvato e modificato con i decreti di cui sopra, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 295 e seguenti dello statuto relativi alla seconda scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 295. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Modena. La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

In funzione delle professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di:

a) pediatria generale;

b) pediatria sociale e puericultura;

c) neonatologia e patologia neonatale;

d) neurologia infantile.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale e puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale, indirizzo neurologia infantile.

Art. 296. — Per i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale e puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale, la scuola ha la durata di quattro anni.

Per il titolo di specialista in pediatria, indirizzo neurologia infantile, la scuola ha la durata di sei anni.

Il titolo di specialista in pediatria, indirizzo neurologia infantile, è conseguibile solo dopo aver conseguito quello di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, ovvero indirizzo pediatria sociale e puericultura, ovvero indirizzo neonatologia e patologia neonatale.

Dopo i primi due anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso dovrà indicare l'indirizzo prescelto tra quello di pediatria generale o di pediatria sociale e puericultura o di neonatologia e patologia neonatale.

Una volta acquisito uno dei titoli di specialista in pediatria conseguibili in quattro anni, potrà essere fatta richiesta di iscrizione al quinto anno per l'indirizzo in neurologia infantile.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti, determinato in dieci per ciascun anno di corso, per i corsi di durata di quattro anni, e in cinque per ciascun anno di corso in neurologia infantile, per un totale di cinquanta specializzandi.

Art. 297. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, istituto di pediatria.

Art. 298. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per coloro che essendo già specialisti in uno degli indirizzi anzidetti, intendano iscriversi ad altro indirizzo non si dà luogo alla ripetizione del *curriculum* già effettuato.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 299. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) diagnostica;

c) epidemiologia e statistica;

d) pediatria generale;

e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;

f) pediatria preventiva e sociale;

g) neonatologia e medicina fetale;

h) neurologia infantile.

Art. 300. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
farmacologia;
immunologia;
embriologia.

b) Diagnostica:

anatomia patologica;
patologia clinica;
radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;
epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;
epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) Pediatria generale:

alimentazione e dietologia;
auxologia;
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica);
pediatria preventiva e sociale;
semeiotica pediatrica e neonatale;
terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:

adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
chirurgia pediatrica e neonatale;
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
medicina fisica e riabilitazione;
gastroenterologia;
ginecologia;
nefrologia e urologia;
neurologia;
oculistica;
odontostomatologia;
oncologia pediatrica;
immunologia clinica;
ortopedia e traumatologia,
otorinolaringoiatria;
patologia ereditaria;
pneumologia;
psichiatria dell'età evolutiva;
psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:

informazione ed educazione sanitaria;
infortunistica e sua prevenzione;
legislazione del minore;
legislazione e assistenza sociale;
medicina dello sport;
medicina scolastica e sua legislazione;
organizzazione sanitaria;
pediatria preventiva e sociale;
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:

medicina neonatale;
medicina dell'età prenatale;
terapia neonatale;
terapia intensiva neonatale.

h) Neurologia infantile:

medicina riabilitativa;
psicologia dell'età evolutiva;
clinica delle malattie del S.N.C.;
malattie del metabolismo di interesse neurologico;
psichiatria infantile;
malattie neurologiche di interesse chirurgico.

Art. 301. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune ai tre indirizzi del secondo biennio e all'indirizzo di allergologia e immunologia pediatrica del terzo biennio:

I Anno:

Propedeutica (ore 60):
farmacologia . . . . ore 20
immunologia . . . . » 20
embriologia. . . . . » 20

Diagnostica (ore 40):
patologia clinica . . . . » 40

Epidemiologia e statistica (ore 30):

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino . . . . ore 30

Pediatria generale (ore 230):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva . . . . » 50
auxologia . . . . » 30
semeiotica pediatrica e neonatale . . » 50
pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):

pediatria preventiva e sociale . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Diagnostica (ore 70):

anatomia patologica. . . . . ore 40
radiologia e diagnostica per immagini » 30

Pediatria generale (ore 130):

malattie infettive. . . . . » 30
pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):

patologia ereditaria . . . . » 40
psicologia. . . . . » 30
chirurgia pediatrica e neonatale . . . » 30

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):

legislazione del minore . . . . » 15
organizzazione sanitaria. . . . . » 15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):

medicina neonatale . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . ore 80
terapia pediatrica speciale . . . . . . » 30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

adolescentologia . . . . » 40
cardiologia pediatrica e neonatale. . » 40
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale. . . . . » 50
gastroenterologia. . . . . » 40
nefrologia e urologia . . . . » 40
pneumologia . . . . » 50
immunologia clinica. . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . ore 80
terapia pediatrica speciale . . . . . . » 30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

dermatologia . . . . » 30
ematologia pediatrica e neonatale. . » 40
medicina fisica e riabilitazione. . . . » 20
ginecologia . . . . » 30
neurologia . . . . » 40
oculistica . . . . » 20
odontostomatologia . . . . » 20
oncologia pediatrica. . . . . » 40
ortopedia e traumatologia . . . . . . » 20
psichiatria dell'età evolutiva . . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Epidemiologia e statistica: (ore 20):

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale. . . . . ore 20

Pediatria generale (ore 140):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva . . . . » 40
pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 90):

adolescentologia . . . . » 60
medicina fisica e riabilitazione. . . . » 30

Pediatria preventiva e sociale (ore 150):

medicina dello sport . . . . » 20
medicina scolastica e sua legislazione » 30
pediatria preventiva e sociale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Pediatria generale (ore 130):

auxologia . . . . ore 30
pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):

informazione ed educazione sanitaria » 30
infortunistica e sua prevenzione . . . » 30
legislazione ed assistenza sociale. . . » 30
pediatria preventiva e sociale . . . . » 100
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze. . . . . » 50
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva. . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Diagnostica (ore 110):

anatomia patologica . . . . ore 30
patologia clinica . . . . » 30
radiologia e diagnostica per immagini » 50

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale . . . . » 20

Pediatria generale (ore 80):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva . . . . » 50
semeiotica pediatrica e neonatale . . » 30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 30):

chirurgia pediatrica e neonatale . . . » 30

Neonatologia e medicina fetale (ore 160):

medicina neonatale . . . . » 100
medicina dell'età prenatale . . . . . . » 30
terapia neonatale » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 250):

cardiologia pediatrica e neonatale . . ore 40
dermatologia . . . . » 20
ematologia pediatrica e neonatale . . » 30
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale . . . . » 30
nefrologia e urologia . . . . » 40
neurologia » 40
pneumologia . . . . » 50

Neonatologia e medicina fetale (ore 150):

medicina neonatale . . . . » 100
terapia intensiva neonatale . . . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

V Anno - indirizzo in neurologia infantile:

Propedeutica (ore 120):

anatomia e sviluppo del sistema nervoso . . . . ore 30

fisiologia del sistema nervoso . . . . » 30
anatomia patologica del S.N. in età evolutiva . . . . » 30
semeiotica neurologica dell'età evolutiva I . . . . » 30

Diagnostica (ore 100):

neurogenetica . . . . ore 30
sindromi cliniche di interesse neurologico . . . . » 30
neuroradiologia ed esami per immagini del S.N. in età evolutiva . . . . » 40

Pediatria generale (ore 40):

pediatria (generale e specialistica) . . » 40

Patologie specialistiche (ore 140):

medicina riabilitativa . . . . » 50
psicologia dell'età evolutiva . . . . . » 40
clinica delle malattie del S.N. in età evolutiva . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

VI Anno - neurologia infantile.

Diagnostica (ore 120):

elettroencefalografia . . . . ore 30
elettromiografia e V.C.N. . . . . . . » 30
potenziali evocati . . . . » 30
diagnostica di laboratorio delle malattie metaboliche di interesse neurologico . . » 30

Propedeutica (ore 60):

semeiotica neurologica dell'età evolutiva II . . . . » 30
farmacologia e farmacoterapia delle malattie neurologiche . . . . » 30

Pediatria generale (ore 40):

pediatria (generale e specialistica) . . » 40

Neurologia infantile (ore 180):

malattie del metabolismo di interesse neurologico . . . . » 40
psichiatria infantile . . . . » 40
clinica delle malattie del S.N. nell'età evolutiva . . . . » 60
malattie neurologiche di interesse chirurgico . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 302. — Durante i quattro o i sei anni di corso è richiesta la frequenza, ai fini dell'apprendimento, nei seguenti reparti: ambulatori e laboratori:

clinica pediatrica;

pediatria preventiva e sociale;

neonatologia;

malattie infettive;

ostetricia e ginecologia;

genetica.

La frequenza nelle varie aree, per complessive ottocento ore annuali, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di frequenza, di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 303 *(Norme transitorie)*. — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);

b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Modena, 12 gennaio 1993

Il rettore: VELLANI

93A0956

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze naturali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 17 dicembre 1991 e del 27 gennaio 1992; del senato accademico del 7 febbraio 1992 e del consiglio di amministrazione del 4 marzo 1992;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 luglio 1992;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 200 a 203, relativi al corso di laurea in scienze naturali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono così modificati:

LAUREA IN SCIENZE NATURALI

Art. 200. — Il titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dalla legge. La durata del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze naturali è di quattro anni, con ventitre insegnamenti annuali complessivi dei quali sedici, che costituiscono l'area comune, sono insegnamenti obbligatori di base e sette sono insegnamenti di indirizzo. Di questi ultimi tre sono obbligatori sul piano nazionale, due sono obbligatori in sede locale a scelta della facoltà e due sono a scelta dello studente purché in armonia con l'indirizzo e l'orientamento di cui al proprio piano di studi.

Art. 201. — Il corso di laurea si articola in tre indirizzi:

1) indirizzo generale e didattico con orientamento generale e orientamento didattico;

2) indirizzo conservazione della natura e sue risorse;

3) indirizzo paleobiologico.

La facoltà potrà decidere la suddivisione di non più di due insegnamenti annuali in insegnamenti semestrali, nonché l'organizzazione degli insegnamenti in corsi semestrali compatti. Tale suddivisione comunque sarà realizzata in modo da non comportare aumento del numero di docenti.

Art. 202. — I corsi di insegnamento annuali consisteranno in non meno di settanta ore e non più di novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, sperimentazioni, esercizi e dimostrazioni; quelli semestrali di non meno di quarantacinque ore.

La facoltà, altresì, provvederà all'organizzazione di due corsi integrati introduttivi, di cui uno di biologia ed uno di scienze della terra, articolati in non meno di cento ore di lezioni e venti ore di esercitazione, ciascuno secondo lo schema sottoriportato.

Detti corsi integrati introduttivi hanno il fine di superare l'attuale frammentarietà e additiva dell'insegnamento nelle diverse discipline e di far percepire fin dall'inizio gli elementi di integrazione che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista. I corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle descipline interessate: non danno quindi luogo a titolarità.

Articolazione del corso introduttivo integrato di biologia:

1) basi molecolari;

2) citologia;

3) tessuti, sistemi, piani di struttura dell'organismo;

4) funzioni generali;

5) genetica;

6) specie, tassonomia, evoluzione;

7) riproduzione, sviluppo, differenziamento;

8) ecologia;

9) etologia.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei seguenti docenti: genetica, anatomia comparata, zoologia, botanica, fisiologia, ecologia o comunque non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopraelencati.

Articolazione del corso introduttivo integrato di scienze della terra:

1) erosione, morfogenesi, cartografia;

2) sedimentazione, ambienti e facies;

3) i fossili, loro relazione con l'ambiente, biostratigrafia;

4) magmatismo e metamorfismo;

5) tettonica, geometrie e processi deformativi;

6) dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi;

7) storia geologica della terra dal precambriano al famerozoico;

8) elementi di geologia regionale.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei seguenti docenti: geografia, geologia, paleontologia, mineralogia, petrografia, o comunque non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopraelencati.

La facoltà, nell'organizzare detti corsi integrati indica anno per anno un coordinatore per ciascuno di essi scelto ovviamente tra i docenti impegnati nei cicli di lezione.

Parte delle ore destinate alle esercitazioni può essere utilizzata per analisi, in laboratorio e/o sul campo, di «casi» che si prestino ad un approccio interdisciplinare, in coerenza con il significato dei corsi integrati.

La facoltà, inoltre, stabilisce le modalità di accertamento della frequenza obbligatoria di detti corsi introduttivi integrati.

Nei quattro anni di corso, ed in particolare nei primi due anni, il consiglio di corso di laurea organizzerà escursioni per attività di studio sul campo e, annualmente, una campagna naturalistica con partecipazione di più docenti.

Il numero complessivo delle ore di insegnamento deve essere contenuto in milleottocento, escluse quelle destinate ai corsi introduttivi integrati.

Ai fini degli esami di profitto più insegnamenti possono essere accorpati secondo criteri di affinità, su deliberazione del consiglio di corso di laurea e della facoltà, in modo però che lo studente debba superare non meno di ventuno esami. Il preside costituisce le commissioni di esame con docenti dei rispettivi corsi secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 203 — Gli insegnamenti obbligatori di base sono:

1) istituzioni di matematiche;

2) fisica;

3) chimica generale ed inorganica;

4) chimica organica;

5) anatomia comparata;

6) botanica;

7) sistemazione e filogenesi animale;

8) ecologia;

9) fisiologia generale;

10) antropologia;

11) genetica;

12) geografia;

13) geologia;

14) mineralogia;

15) paleontologia;

16) zoologia.

I corsi 1, 2 e 3 devono prevedere un congruo numero di lezioni introduttive di allineamento.

I corsi 1 e 2 vanno coordinati per assicurare agli studenti elementi di statistica e di informatica.

Il corso 4 comprende anche elementi di biorganica.

Il corso 5 comprende anche elementi di embriologia comparata e causale.

I docenti degli insegnamenti di anatomia comparata e di antropologia coordinano tra loro su indicazione del consiglio di corso di laurea lo svolgimento di «elementi di anatomia umana».

Il corso comprende anche elementi di meteorologia e climatologia.

Il corso 13 comprende anche elementi di rilevamento geologico.

Il corso 14 comprende anche elementi di petrografia.

Il corso 16 comprende anche elementi di etologia e di sistematica zoologica.

Art. 204 (*Indirizzo generale e didattico*). — L'indirizzo generale e didattico ha contenuti e finalità intese a preparare gli studenti mediante contenuti e metodologie idonee, allo studio dei processi e sistemi naturali nella configurazione attuale e nel loro continuo divenire spazio-temporale.

L'orientamento generale offre una preparazione particolarmente adatta a professioni che richiedono capacità di analisi, di sintesi e di integrazione interdisciplinare.

L'orientamento didattico formalizza una canalizzazione professionale didattica mediante lo sviluppo graduale di fondamenti scientifici e metodologici per una didattica avanzata per ogni ordine e grado di scuola preuniversitaria.

Insegnamenti obbligatori:

1) fisiologia vegetale;

2) geografia fisica;

3) botanica sistematica.

Orientamento generale

4) chimica biologica;

5) geochimica.

Orientamento didattico

6) anatomia umana;

7) laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche.

INDIRIZZO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E DELLE SUE RISORSE

L'indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse mira a formare esperti qualificati nel settore interdisciplinare della tutela dell'ambiente, gestione e recupero del territorio, alla definizione e valutazione degli ecosistemi natuali e antropici. Il corso di laurea in scienze naturali è sempre stato finalizzato a creare competenze specifiche nello studio, nella gestione e nella tutela delle specie viventi, anche come beni naturali, nella valorizzazione di significativi beni geologici e paleontologici. Tutto questo ben si riallaccia ai fini principali di questo indirizzo orientato all'analisi dell'aspetto naturalistico delle pianificazioni territoriali ed urbanistiche, agli interventi di studio, progettazione e gestione delle risorse naturali ed urbane, alla attività di consulenza e di progettazione nei musei naturalistici, negli orti botanici, nei parchi e nelle riserve naturali. Particolare rilevanza assume oggi la richiesta di professionalità del naturalista sia per la combinazione dei dossiers di impatto ambientale che per la valutazione degli stessi.

Insegnamenti obbligatori:

1) conservazione della natura e delle sue risorse;

2) geologia ambientale;

3) botanica sistematica;

4) igiene ambientale;

5) telerilevamento delle risorse ambientali.

INDIRIZZO PALEOBIOLOGICO

L'indirizzo paleobiologico ha il fine di dare una preparazione idonea ad affrontare uno studio dell'evoluzione e/o estinzione delle specie viventi. Si differenzia da studi consimili offerti da altri corsi di laurea per la impostazione essenzialmente biologica.

In una formazione integrata di tal sorta deve essere particolarmente valorizzata la conoscenza tassonomico-evolutiva delle specie fossili in riferimento ai relativi ecosistemi e ai loro mutamenti nel tempo geologico come si evincono dalla moderna stratigrafia. Analogamente vengono valorizzate la paleontologia umana e la paleontologia dei vertebrati nel quadro della geologia del quaternario, cogliendo il rapporto tra quanto deriva dai grandi cicli della natura e quanto è determinato dall'attività umana.

Insegnamenti obbligatori:

1) botanica sistematica;

2) stratigrafia;

3) paleobotanica;

4) paleontologia dei vertebrati;

5) micropaleontologia.

La scelta dello studente riguarderà i restanti due insegnamenti tra tutte le discipline attivate dalla facoltà, tra quelle contenute nella tabella *A*, purché in armonia con l'indirizzo e l'orientamento di cui al proprio piano di studi.

TABELLA *A*

Elenco dei corsi non obbligatori:

1) applicazione della psicologia alla didattica;

2) biochimica applicata;

3) biochimica vegetale;

4) biologia cellulare;

5) biologia generale;

6) biologia marina;

7) biologia vegetale applicata;

8) biometria;

9) biostratigrafia e paleoecologia;

10) chimica fisica;

11) citogenetica;

12) citologia ed embriologia vegetale;

13) complementi di chimica;

14) complementi di fisica;

15) complementi di matematica;

16) ecologia vegetale;

17) embriologia degli invertebrati;

18) embriologia generale;

19) entomologia generale;

20) esercitazioni di chimica generale ed inorganica;

21) esercitazioni di chimica organica;

22) etnologia;

23) evoluzione biologica;

24) fisica del vulcanismo;

25) fisica terrestre e climatologia;
26) fisiologia cellulare;
27) fisiologia comparata;
28) fitogeografia;
29) fotobiologia;
30) fotochimica organica;
31) genetica di popolazioni;
32) genetica umana;
33) genetica vegetale;
34) geomorfologia;
35) idrobiologia;
36) igiene;
37) istologia ed embriologia;
38) microbiologia generale;
39) paleobiogeografia ed elementi di paleoecologia;
40) paleontologia dei vertebrati;
41) paleontologia umana;
42) paleontologia umana e paleoetnologia;
43) parassitologia;
44) petrografia;
45) psicologia;
46) psicologia dell'età evolutiva;
47) scienza dell'alimentazione;
48) sismologia;
49) storia della scienza;
50) vulcanologia;
51) algologia;
52) anatomia vegetale;
53) biologia della pesca ed acquacultura;
54) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
55) citologia animale;
56) ecofisiologia vegetale;
57) ecologia animale;
58) ecologia microbica;
59) ecologia preistorica;
60) endocrinologia comparata;
61) etologia;
62) etologia applicata;
63) fisiologia delle piante coltivate;
64) genetica quantitativa;
65) geobotanica;
66) geofisica;
67) geologia regionale;
68) geologia storica;
69) geologia stratigrafica;
70) idrobiologia e pescicoltura;
71) idrogeologia;
72) laboratorio di ecologia;
73) laboratorio di metodologie botaniche;
74) laboratorio di metodologie zoologiche;
75) micologia;
76) microbiologia ambientale;
77) micropaleontologia;
78) oceanografia;
79) paleontologia stratigrafica;
80) palinologia;
81) planctonologia;
82) primatologia;
83) protozoologia;
84) psicobiologia;
85) sedimentologia;
86) sedimentologia e regime dei litorali;
87) tossicologia;
88) ultrastrutture vegetali;
89) zooculture;
90) zoogeografia;
91) zoologia applicata;
92) zoologia dei vertebrati;
93) zoologia sistematica;
94) analisi degli ecosistemi;
95) didattica delle scienze naturali;
96) ecologia delle acque interne;
97) educazione ambientale;
98) fitosociologia;
99) geologia del quaternario;
100) geologia e paleontologia del quaternario;
101) geologia marina;
102) laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra;
103) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
104) metodologia didattica;
105) museologia naturalistica;
106) paleoecologia;
107) paleopatologia;
108) zoocenosi e protezione della fauna;
109) biologia dei licheni;
110) biologia delle alghe e dei procarioti autotrofi;
111) briologia;
112) chimica dell'ambiente;

113) ecologia umana;

114) etnobotanica;

115) fauna del suolo;

116) fisiologia ambientale;

117) gestione della fauna;

118) icnologia;

119) ornitologia;

120) paleoecologia umana.

Possono inoltre essere utilizzati come corsi non obbligatori tutti i corsi fondamentali di indirizzo, presenti negli indirizzi non scelti.

Art. 205. — Lo studente dovrà sostenere un colloquio di lingua inglese, usufruendo di corsi organizzati dalla facoltà: detto colloquio va superato prima dell'assegnazione formale della tesi.

La scelta dell'indirizzo avviene all'inizio del terzo anno ed è condizionata dall'attestazione di frequenza ai corsi introduttivi integrati.

Art. 206. — Ai fini dell'esame di laurea è obbligatoria l'elaborazione di una tesi sperimentale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver frequentato i corsi integrativi introduttivi, aver superato il colloquio di lingua inglese, aver preso parte ad almeno una campagna naturalistica ed aver seguito almeno ventitre insegnamenti, scelti secondo le modalità espresse precedentemente e superato i relativi esami.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 9 ottobre 1992

Il rettore: CILIBERTO

93A0955

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 18 febbraio 1993, n. 5.

Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16. Riapertura dei termini per la presentazione di dichiarazioni integrative per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centi di servizio delle imposte dirette

Al Comando generale della Guardia di finanza

e, per conoscenza:

Al Servizio centrale degli ispettori tributari

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

Al dipartimento del territorio

Premessa.

L'art. 3 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1993 ha stabilito, tra l'altro, la riapertura dei termini di presentazione delle dichiarazioni e delle istanze di cui agli articoli 32, comma 2; 55, comma 6 e 9; 57, comma 6; 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, volte alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti in materia di imposte sui redditi.

L'art. 5, comma 6, del predetto decreto-legge aggiunge alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 l'art. 62-*bis*, già introdotto dal decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, non convertito, consentendo la riapertura dei termini di presentazione di dichiarazioni integrative volte a sanare talune ipotesi di omessi, ritardati o carenti versamenti d'imposta o di ritenute.

Il comma 10 del citato art. 3 del medesimo decreto-legge n. 16, apporta, invece, talune modifiche alla ordinaria disciplina del «ravvedimento operoso» amministrativo, come introdotta dall'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, al fine di consentire la integrazione delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi per il primo periodo d'imposta successivo a quelli per i quali il contribuente poteva avvalersi delle disposizioni previste nel titolo VI della legge n. 413 del 1991.

PARTE PRIMA

RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DI CUI ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413.

1. *Ambito oggettivo.*

Il comma 1 del citato art. 3 dispone che possono essere presentate oltre i termini originariamente previsti e fino al 31 marzo 1993, senza applicazione di sanzioni:

1) le dichiarazioni di cui all'art. 32, comma 2, della legge n. 413 del 1991, ovvero le dichiarazioni integrative agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché delle relative addizionali, dovute per i periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo;

2) le dichiarazioni di cui all'art. 55, commi 6 e 9, ovvero le dichiarazioni sostitutive o integrative dei redditi dei comuni e dei loro consorzi, delle comunità montane, delle province e delle regioni, nonché quelle delle unità sanitarie locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), delle camere di commercio, industria e artigianato (C.C.I.A.), delle aziende di turismo, degli enti provinciali per il turismo e, ove istituite, delle aziende di promozione turistica;

3) le istanze di cui all'art. 57, comma 6, ovvero le istanze di coloro che alla data del 30 settembre 1991 hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente;

4) le dichiarazioni di cui all'art. 63, comma 2, ovvero le dichiarazioni dei soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, per i periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al 30 novembre 1991 e sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo.

Lo stesso art. 3, al comma 2, dispone la sospensione, fino al 31 marzo 1993, dei giudizi in corso e dei termini per ricorrere e di impugnativa, nonché la sospensione fino alla stessa data, della riscossione delle iscrizioni provvisorie a ruolo la cui proroga deve essere richiesta entro il 15 aprile 1993.

Il successivo art. 5 consente, inoltre, al comma 6, la presentazione oltre i termini originariamente previsti e fino al 31 marzo 1993, sempre senza applicazione di sanzioni, delle dichiarazioni di cui all'art. 62-*bis*, ovvero quelle volte ad ottenere la non applicabilità della soprattassa in talune ipotesi di omessi, ritardati o insufficienti versamenti di imposte o di ritenute, risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate alla data del 30 novembre 1991 e non iscritte in ruolo già notificato alla data di presentazione della dichiarazione integrativa. Relativamente a quelle iscritte in ruolo già notificato, la non applicabilità della soprattassa è limitata alle rate non scadute, salvo che gli interessati non dimostrino che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria anteriormente alla data del 24 gennaio 1993.

Con il comma 6 dell'art. 3 è stato poi differito al 31 marzo 1993 il termine per presentare apposite domande ed eseguire versamenti relativamente ai contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali in conseguenza delle integrazioni delle dichiarazioni dei redditi.

L'art. 4, comma 1, lettera *d)*, consente, infine, la definizione agevolata degli accertamenti parziali di cui all'art. 41-*bis* notificati fino al 31 marzo 1993. Al riguardo, tuttavia, va precisato che qualora il contribuente, anteriormente alla notifica di un accertamento parziale di cui all'art. 41-*bis*, abbia definito la propria posizione tributaria mediante presentazione di una dichiarazione integrativa con modalità automatica (c.d. condono tombale) non deve procedere alla definizione ulteriore dell'accertamento parziale in questione. L'art. 5, comma 1, dispone che per gli accertamenti, diversi da quelli parziali, notificati fino alla predetta data del 31 marzo 1993 il contribuente può presentare dichiarazioni integrative anche con le modalità previste per i periodi non accertati, restando dunque ininfluente, rispetto alla scelta della modalità di integrazione, la notifica di eventuali accertamenti avvenuta entro la predetta data. Va peraltro rammentato che in tale ultima ipotesi l'accertamento opera per la differenza al netto della franchigia.

2. *Ambito soggettivo.*

Sono ammessi a fruire della possibilità di definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti in materia di imposte sui redditi sia i contribuenti che non si sono avvalsi, nei termini originariamente previsti, delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sia quelli che invece hanno già presentato dichiarazioni integrative ai sensi della predetta legge. Questi ultimi possono, infatti, rettificare la dichiarazione integrativa già presentata con riferimento, ad esempio, ai periodi di imposta compresi nella predetta dichiarazione, inserendo nella nuova dichiarazione periodi di imposta per i quali in precedenza non era stata richiesta la sanatoria; ovvero possono modificare la modalità di integrazione prescelta e quindi rettificare una dichiarazione integrativa semplice in dichiarazione automatica (c.d. tombale) etc.

In tale ipotesi, però, va ricordato che la dichiarazione integrativa con modalità automatica (c.d. tombale) deve contenere la richiesta di definizione di tutti i periodi di imposta non accertati e per i quali non siano scaduti i termini per l'accertamento, di regola quindi, salvo eventuali accertamenti dal 1985 al 1990 (1984 in caso di dichiarazione omessa).

È dunque ininfluente, rispetto ai periodi di imposta da ricomprendere nella dichiarazione integrativa con modalità automatica che viene presentata entro il nuovo termine, la circostanza che per il periodo di imposta 1985 (ovvero 1984) sia stata presentata una dichiarazione integrativa semplice nei termini precedentemente fissati.

Va inoltre precisato che dalla nuova dichiarazione integrativa non possono comunque scaturire rimborsi di imposta, ma dagli importi dovuti a seguito delle nuove dichiarazioni integrative, possono essere dedotte le somme versate con riferimento alle dichiarazioni integrative originariamente presentate.

Si ritiene, inoltre, che possono essere considerati validi anche i versamenti effettuati nei termini originariamente previsti con riferimento a dichiarazioni integrative nulle (perché ad esempio non sottoscritte o sottoscritte da soggetto non abilitato) o non presentate, sempreché nel termine ora fissato dal decreto-legge n. 16 il contribuente provveda a presentare valida dichiarazione integrativa.

Allo stesso modo devono ritenersi validi i versamenti eseguiti nei termini originariamente previsti, con riferimento, però, a dichiarazioni integrative tardivamente presentate.

Infatti, benché la normativa contenuta nella legge n. 413 del 1991 non preveda ipotesi di dichiarazioni integrative tardive, la riapertura dei termini di presentazione delle dichiarazioni integrative stesse fa sì che le dichiarazioni in questione non possano essere considerate tardive in senso tecnico.

La circostanza poi che, nelle ipotesi sopra citate, i versamenti siano stati regolarmente eseguiti, comporta che non possano essere considerati dovuti nemmeno gli interessi dell'1 per cento per mese o frazione di mese previsti dalle disposizioni del ripetuto decreto-legge n. 16.

Va infine precisato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge in commento i soggetti che, pur avendo presentato entro il 30 giugno 1992 le dichiarazioni e le istanze di cui alla legge n. 413 del 1991, non hanno provveduto ai versamenti degli importi relativi alle rate scadute alla data del 24 gennaio 1993, possono provvedervi, senza applicazione di sanzioni, entro la data del 31 marzo 1993.

3. *Modalità di compilazione e di presentazione delle dichiarazioni integrative.*

Come si evince dalla stessa formulazione legislativa del comma 1 dell'art. 3 in commento, trattasi di semplice riapertura, peraltro senza soluzione di continuità, dei termini di presentazione delle dichiarazioni integrative di cui alla più volte citata legge 30 dicembre 1991, n. 413 e, pertanto:

1) i modelli di dichiarazione da utilizzare sono quelli già approvati con decreto ministeriale 29 gennaio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1992, come modificato dal successivo decreto ministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1992, nonché con decreto ministeriale 27 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 6 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992;

2) i giudizi in corso, i termini per ricorrere e di impugnativa pendenti alla data del 31 dicembre 1991 devono ritenersi anch'essi sospesi senza soluzione di continuità fino al 31 marzo 1993. Nello stesso periodo deve altresì ritenersi sospesa la riscossione delle somme iscritte provvisoriamente a ruolo;

3) relativamente alle modalità di compilazione, ai periodi di imposta, all'ambito soggettivo ed oggettivo, nonché alle modalità di presentazione e agli effetti delle dichiarazioni integrative devono intendersi qui integralmente confermate le istruzioni e le precisazioni a suo tempo impartite con le circolari n. 11 dell'8 maggio 1992, n. 12 del 9 maggio 1992 e n. 17 del 25 giugno 1992. È solo il caso di precisare che agli effetti del condono, sono considerati quali redditi originariamente dichiarati anche gli imponibili integrativamente dichiarati ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 dell'8 agosto 1992.

4. *Versamenti.*

Come disposto dal ripetuto art. 3, comma 2, i versamenti delle maggiori imposte scaturenti dalle nuove dichiarazioni integrative devono essere eseguiti in un'unica soluzione entro il 31 marzo 1993 e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 e fino alla data di effettuazione del pagamento. Pertanto, nella dichiarazione integrativa e nella distinta di versamento il contribuente, nel rigo relativo all'imposta deve indicare una cifra unica comprensiva dell'imposta integrativa e della predetta maggiorazione dell'1 per cento.

Qualora il contribuente abbia presentato la dichiarazione integrativa entro la data del 30 giugno 1992, ma non abbia provveduto al versamento di una o più rate, questo può essere eseguito in unica soluzione entro il 31 marzo 1993, maggiorato, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna delle rate scadute e non versate.

Al riguardo si rammenta che gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 giugno 1992, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione integrativa era prorogato al 30 settembre 1992, dovevano effettuare i versamenti in ragione del:

40 per cento, entro il 30 settembre 1992;

30 per cento, entro il 31 gennaio 1993;

30 per cento, entro il 30 settembre 1993.

Gli stessi eredi, pertanto, ai fini del calcolo della maggiorazione a titolo di interessi, devono tener conto della scadenza dei termini di versamento loro concessi. Lo stesso vale per quei contribuenti ai quali risulta applicabile l'art. 59 della legge n. 413 del 1991. Si rammenta infatti, che, ai sensi del predetto art. 59, gli importi dovuti relativamente ai periodi di imposta per i quali è stata richiesta l'estinzione della controversia, ai sensi dell'art. 34 della stessa legge, potevano essere rateizzati in un numero massimo di cinque anni, senza il pagamento degli interessi, se l'ammontare di detti importi superava i 500 milioni per ciascuna imposta e che l'art. 4 del decreto ministeriale 29 gennaio 1992 ha stabilito che gli importi rateizzati dovevano essere versati in rate di uguale ammontare, di cui la prima entro il 20 maggio 1992 e le altre nei mesi di ottobre 1992 e di aprile e ottobre degli anni dal 1993 al 1996.

Nel caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione rettificativa della precedente dichiarazione di definizione agevolata, la relativa imposta deve essere versata entro il 31 marzo 1993, anch'essa maggiorata dell'1 per cento per mese o frazione di mese a titolo di interessi, ferma restando l'eventuale scadenza al luglio 1993 della terza rata di imposta scaturente dalla dichiarazione integrativa originariamente presentata.

In caso di dichiarazione integrativa presentata per avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 62-*bis*, le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 12 per cento se la dichiarazione è stata presentata entro il 30 giugno 1992, ovvero del 13 per cento se la dichiarazione è presentata successivamente a tale data ed entro il 31 marzo 1993.

È appena il caso di precisare, infine, che per eseguire i versamenti devono essere utilizzate le distinte di versamento approvate e i codici istituiti con decreti ministeriali rispettivamente 18 marzo 1992, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 10 aprile 1992, 12 marzo 1992, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992 e 14 marzo 1992, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n 89 del 15 aprile 1992

PARTE SECONDA

INTEGRAZIONI DELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER IL PRIMO PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLI PER I QUALI IL CONTRIBUENTE POTEVA AVVALERSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO VI DELLA LEGGE N 413 DEL 1991.

1. *Ambito soggettivo ed oggettivo.*

Come anticipato nella premessa, l'art. 3, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, consente di integrare le dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi per il primo periodo di imposta successivo a quelli per i quali il contribuente poteva avvalersi della definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti in materia di imposte sui redditi, prevista dal titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, apportando, però, talune modifiche alla disciplina ordinaria del c.d. ravvedimento operoso amministrativo introdotto con l'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Infatti, ai sensi della disposizione in commento, le predette dichiarazioni integrative possono essere presentate, con gli stessi effetti previsti dal citato art. 14 della legge n. 408 del 1990, anche se sono stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tra i quali sono da comprendere le richieste di chiarimenti scaturenti dal questionario relativo al «catasto elettrico» e da quello sul c.d. redditometro. Possono essere altresì presentate anche se sono stati notificati verbali di constatazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per avvalersi dell'anzidetta disposizione i contribuenti devono presentare le dichiarazioni integrative entro il 31 marzo 1993.

Va segnalato che ai sensi del predetto comma 10 dell'art. 3, si applicano le disposizioni di cui all'art. 43 della legge 30 dicembre 1991, n 413, pertanto sugli importi integrativamente dichiarati è dovuto il pagamento dei relativi contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali.

Giova subito precisare che della disposizione in commento possono avvalersi non solo i contribuenti che hanno usufruito della definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti in materia di imposte sui redditi di cui al titolo VI della legge n. 413 del 1991, ma in ogni caso anche quelli che non hanno fatto ricorso alla disciplina di condono.

Dallo specifico richiamo operato dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge in commento all'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, anche con riferimento agli effetti prodotti dalle dichiarazioni integrative presentate, derivano alcune conseguenze.

Si precisa in primo luogo che restano esclusi dalla possibilità di produrre dichiarazioni integrative i contribuenti tenuti alla presentazione di dichiarazioni modello 770, 770-*bis* e 770-*ter*.

Condizione imprescindibile per poter presentare la dichiarazione integrativa di cui trattasi è che sia stata prodotta la dichiarazione dei redditi del periodo di imposta interessato che, come già precisato, è quello immediatamente successivo ai periodi impositivi per i quali il contribuente poteva avvalersi delle disposizioni di cui alla legge n 413 del 1991: di regola, quindi, il periodo di imposta 1991

Al predetto fine e in considerazione del periodo di imposta interessato, non costituiscono omessa dichiarazione e sono quindi suscettibili di dichiarazione integrativa, le seguenti situazioni

possesso di redditi di pensione certificati con mod. 201,

possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 1991 e certificati con mod 101 integrato

La dichiarazione integrativa deve essere in aumento della dichiarazione originariamente presentata; aumento inteso in termini di maggior imponibile o di maggior imposta, ovvero di minor rimborso o perdita, tenendo conto, comunque, che dalla dichiarazione integrativa non può mai scaturire un rimborso di imposta.

Considerato, inoltre, che sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma dell'art. 36-*bis*, la differenza risultante dall'eventuale rimborso di imposta originariamente richiesto e quello scaturente dalla dichiarazione integrativa deve essere versata dal contribuente insieme alla relativa soprattassa.

Qualora la fruizione di alcuni benefici sia subordinata alla inclusione nella dichiarazione delle corrispondenti fattispecie di reddito (credito di imposta per i prodotti all'estero, credito di imposta per i dividendi ecc...) la loro esposizione nella dichiarazione integrativa deve ritenersi esaustiva della condizione legale, tuttavia, si rammenta che a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa non può scaturire mai un rimborso di imposta.

Tra le varie ipotesi in cui è consentita la presentazione della dichiarazione integrativa rientra anche quella della denuncia del solo reddito soggetto a tassazione separata.

Deve invece escludersi il ricorso a tale istituto per la sola correzione di errori «formali» o di calcolo riscontrabili da parte dell'Amministrazione finanziaria, in sede di liquidazione, mediante la procedura di cui al precitato art. 36-*bis*.

2. *Effetti.*

Per espressa previsione legislativa gli effetti riconducibili alla presentazione delle dichiarazioni integrative sono anzitutto quelli dell'inapplicabilità delle sanzioni amministrative e penali, ovviamente entro i limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate. In partico-

lare, non si rendono applicabili le pene pecuniarie previste dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per la tardività, l'incompletezza o l'infedeltà della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in riferimento al quale la dichiarazione integrativa viene presentata, nonché quelle previste dal successivo art. 49; è parimenti esclusa l'applicazione degli interessi e delle soprattasse di cui agli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, afferenti sia le imposte dovute in base alle stesse dichiarazioni integrative che i relativi acconti.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 14 della legge n. 408, la dichiarazione integrativa esclude, nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate, la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 516 del medesimo anno e successive modificazioni.

3. *Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni integrative.*

Le dichiarazioni integrative devono, in unico esemplare, essere redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con decreto ministeriale per il periodo di imposta che si intende integrare. In particolare, poiché, di regola, il periodo di imposta in questione è il 1991, si deve far riferimento ai modelli approvati con decreti ministeriali 13 febbraio 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 29 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992.

Nelle dichiarazioni integrative, come già precisato, con circolare n. 22 del 1991, deve essere riprodotto il contenuto della dichiarazione originaria con le opportune correzioni o integrazioni. Vanno indicate nelle annotazioni della dichiarazione integrativa le variazioni apportate rispetto alla dichiarazione originariamente presentata, utilizzando, ove necessario, apposito allegato.

Alla dichiarazione integrativa vanno altresì allegati sia la fotocopia della ricevuta della presentazione della dichiarazione da regolarizzare che gli attestati di versamento dell'eventuale imposta integrativa e della relativa soprattassa dovuta.

Le dichiarazioni devono essere spedite, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, entro il 31 marzo 1993 al centro di servizio ovvero, laddove non ancora istituito, all'ufficio delle imposte dirette, competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione originaria, come determinato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e ancorché lo stesso nel frattempo sia variato. Per la spedizione va utilizzata una qualsiasi busta, diversa da quella normalmente utilizzata per la dichiarazione dei redditi, apponendovi la scritta «dichiarazione integrativa mod.... per i redditi dell'anno .... art. 3, comma 10, decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16».

4. *Versamenti.*

Entro il 31 marzo 1993 devono essere eseguiti i versamenti delle maggiori imposte scaturenti dalle dichiarazioni integrative, nonché della relativa soprattassa così graduata:

1) 15 per cento della maggiore imposta dovuta se il versamento viene eseguito entro i termini previsti per i versamenti di acconto relativi al periodo di imposta successivo (ad esempio, nel caso di contribuenti interessati da disposizioni che hanno stabilito il differimento dei termini previsti per i versamenti di acconto);

2) 30 per cento della maggiore imposta dovuta se il versamento è eseguito e la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo (e questa, appunto, di regola, la misura della soprattassa dovuta in caso di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi della disposizione in commento).

I versamenti devono essere effettuati utilizzando le distinte di versamento approvate e i codici-tributo istituiti con decreti ministeriali 3 e 9 maggio 1991, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 103 e 110 del 4 e del 13 maggio 1991.

* * *

Gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente circolare alla Direzione generale delle imposte dirette; gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio alle rispettive Intendenze di finanza.

Il Ministro: GORIA

93A0982

CIRCOLARE 18 febbraio 1993, n. 6.

Articoli 11 e 11-*bis* del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Contributo diretto lavorativo.

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna, Genova, Salerno, Palermo e Torino

e, per conoscenza:

Alla direzione generale degli affari generali e del personale servizio ispettivo

Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

Agli uffici provinciali I.V.A.

Al servizio centrale degli ispettori tributari

Al servizio centrale della riscossione

Al Comando generale della Guardia di finanza

Al dipartimento del territorio

1. *Il contributo diretto lavorativo.*

L'art. 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, stabilisce che qualora il reddito

derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti o professioni dichiarato risulti inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o la professione, e dei suoi collaboratori familiari, soci o associati, determinato ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ufficio delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le modalità previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione.

Il contributo diretto lavorativo costituisce quindi, l'ammontare di reddito minimo derivante dall'esercizio di un'attività d'impresa o dell'arte o professione che deve concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente. Sono, pertanto, ininfluenti le scelte operate dal contribuente stesso in ordine alla quantificazione dei singoli componenti positivi e negativi di reddito (quale, ad esempio, quella di rinviare la tassazione delle plusvalenze ai sensi dell'art. 54, comma 4, del TUIR).

L'art. 11, comma 4, del citato decreto-legge n. 384 del 1992, che ha introdotto il comma 1-*bis*, nell'art. 11 del citato decreto-legge n. 69 del 1989, ha stabilito che il contributo diretto lavorativo è determinato sulla base di dati oggettivi e soggettivi ed in particolare con riferimento al tipo di attività esercitata, all'ambito economico in cui essa viene svolta, all'organizzazione imprenditoriale o professionale, al tempo a cui risale l'inizio dell'esercizio dell'attività, nonché all'entità dell'apporto considerata anche con riferimento all'età del soggetto.

Le modalità di determinazione del contributo diretto lavorativo sono stabilite nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992, pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297.

Qualora il reddito determinato dai soggetti interessati (per la cui individuazione si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 3) sulla base delle risultanze delle scritture contabili risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo i soggetti medesimi possono evitare l'iscrizione a ruolo prevista dal citato comma 1 dell'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992 integrando, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili dell'importo necessario per elevare il proprio reddito in misura tale che lo stesso risulti non inferiore al contributo diretto lavorativo.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 62, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, ai contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi, ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto da presentare nell'anno 1993, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati al fine di adeguarsi al disposto dell'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992, e per evitare l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 69 del 1989, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e dell'art. 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ma non è dovuto il versamento, ivi previsto, della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati.

I maggiori ricavi e compensi esposti nella dichiarazione dei redditi per adeguarsi al contributo diretto lavorativo costituiscono, pertanto, anche volumi d'affari ai fini dell'IVA e vanno quindi dichiarati anche ai fini di tale imposta. L'ammontare del maggior volume d'affari dichiarato a tal fine deve essere ripartito ai fini della determinazione dell'IVA dovuta, in proporzione all'ammontare registrato delle operazioni imponibili, con riferimento alle rispettive aliquote, non imponibili ed esenti.

Ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, l'adeguamento al disposto dell'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992 può essere effettuato integrando la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettuando il relativo versamento entro il termine del 10 giugno previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento e non si applicano per le integrazioni effettuate nel 1993 al fine di tener conto del dettato normativo, le soprattasse e le pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, in una apposita sezione, entro il suddetto termine del 10 giugno, nel registro di cui all'art. 23 o in quello di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

L'art. 62, comma 11, del decreto-legge n. 513 del 1992 stabilisce che i redditi d'impresa dei soggetti nei cui confronti trova applicazione la disciplina di cui all'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992 sono esclusi dall'ILOR fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992.

Pertanto qualora venga dichiarato un reddito d'impresa di ammontare superiore al contributo diretto lavorativo lo stesso sarà escluso dall'ILOR solo limitatamente alla parte di esso corrispondente al menzionato contributo.

I soggetti che beneficiano della menzionata esclusione non possono fruire delle deduzioni previste ai fini dell'ILOR dall'art. 120 del TUIR. Ciò in quanto il menzionato contributo costituisce un nuovo criterio di misurazione dell'apporto lavorativo dell'imprenditore che sostituisce quello, di tipo forfettario, basato sulle deduzioni rapportate al reddito.

Possono invece continuare a fruire delle deduzioni di cui all'art. 120 dei TUIR i contribuenti esclusi dall'applicazione del contributo diretto lavorativo (quali ad esempio quelli che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992).

2. *Iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute in caso di dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo.*

Ai sensi dell'art. 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992, in caso di mancato adeguamento spontaneo da parte del contribuente, l'ufficio delle entrate (ovvero l'ufficio distrettuale delle imposte dirette fino alla istituzione degli uffici delle entrate), anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvederà alla iscrizione a ruolo della differenza tra l'imposta liquidata in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-*bis* e quella determinata in base alla rettifica del reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali e di arti o professioni dichiarato al fine di adeguarlo all'importo del menzionato contributo diretto lavorativo.

L'ufficio provvederà altresì ad iscrivere a ruolo gli interessi in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa del 40 per cento relativi alle somme non versate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Nel comma 5, primo periodo, dello stesso art. 11-*bis* altresì, precisato che, nonostante la detta procedura sia di esclusiva competenza degli uffici delle entrate e non dei centri di servizio delle imposte dirette, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.

Pertanto le imposte dovute sono riscosse, insieme con gli interessi e le soprattasse, con le modalità e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Il ruolo è formato dall'ufficio delle entrate per ciascuna imposta ed è sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce.

Nel comma 2 dell'art. 11-*bis* è precisato che gli uffici delle entrate provvedono allo sgravio delle somme iscritte a ruolo ai sensi del comma 1 qualora, dalla documentazione asseverata prodotta dal contribuente entro trenta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, risulti che i dati presi a base per la determinazione del contributo diretto lavorativo sono infondati in tutto o in parte. Si tratta, in pratica, di errori materiali commessi dal contribuente in sede di compilazione dell'apposito prospetto contenuto nella dichiarazione dei redditi ovvero di errori di calcolo commessi dall'ufficio in sede di determinazione del contributo diretto lavorativo di liquidazione delle maggiori imposte dovute.

Gli uffici delle entrate provvedono altresì ad effettuare lo sgravio, totale o parziale, se dalla documentazione asseverata prodotta dal contribuente risultano sussistere componenti negativi, dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, non compresi, in tutto o in parte, tra quelli ordinariamente imputabili al settore o all'attività, tali da ridurre o annullare la differenza tra il reddito dichiarato e l'ammontare del contributo diretto lavorativo. Tali componenti negativi di carattere straordinario, il cui ammontare deve risultare anche dalle scritture contabili, possono essere già indicati dal contribuente nell'apposito spazio previsto nella dichiarazione dei redditi.

Possono essere presi in considerazione quali componenti negativi straordinari di reddito idonei a giustificare la produzione di un reddito imponibile inferiore al contributo diretto lavorativo, ad esempio:

le perdite di beni di ammontare rilevante che derivano da fatti naturali quali, ad esempio, allagamenti, incendi, etc.;

le perdite di beni dovute a furti subiti o a danneggiamenti delle strutture produttive in cui viene esercitata l'attività;

le perdite su crediti di entità superiore a quella ordinariamente riscontrabile nel settore o nell'attività.

L'asseverazione della documentazione prodotta dal contribuente deve essere effettuata, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, terzo e quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ad opera dei soggetti abilitati ad assistere e a rappresentare il contribuente dinanzi agli organi del contenzioso tributario. Si ricorda che fino al 1° ottobre 1993 (data in cui verranno insediati i nuovi organi della giurisdizione tributaria previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) sono abilitati ad effettuare l'asseverazione i seguenti soggetti indicati nell'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636: avvocati, procuratori legali, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, iscritti nell'elenco delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio.

A partire dal 1° ottobre 1993 sono abilitati, invece, ad effettuare la predetta asseverazione, se iscritti nei relativi albi professionali, i seguenti soggetti indicati nell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992: avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, i soggetti iscritti in elenchi da tenersi presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria che saranno individuati con decreto del Ministro delle finanze.

L'asseverazione può essere, altresì, effettuata dai Centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese di cui all'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tramite il direttore tecnico.

L'asseverazione, da effettuare sulla documentazione, consiste nella dichiarazione che la documentazione stessa è attendibile (in quanto viene prodotta in originale o risulta conforme a quella esibita dal contribuente al professionista) nonché idonea a comprovare l'esistenza dei componenti negativi di carattere straordinario.

Si ricorda che in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, non dipendente da false o erronee indicazioni fornite dal contribuente, i soggetti che asseverano la documentazione incorrono nelle sanzioni penali previste dall'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

Nel caso in cui il contribuente interessato sia uno dei soggetti abilitati all'asseverazione indicati in precedenza lo stesso potrà effettuare direttamente la prescritta asseverazione.

Qualora l'istanza di sgravio non venga accolta, in tutto o in parte, dall'ufficio il contribuente può comunque produrre ricorso contro il ruolo secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 787 del 1980. A tale riguardo si ricorda che il ricorso va spedito all'ufficio delle entrate a mezzo posta, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, entro sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale. In tal caso, su domanda del contribuente, l'ufficio delle entrate ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente condizionandola alla prestazione di idonee garanzie.

L'ufficio delle entrate, può, ricorrendone le condizioni, effettuare rimborsi ai sensi degli articoli 8 e 10, secondo comma, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 787 del 1980.

3. *Ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11*-bis *del decreto-legge n. 384 del 1992.*

A) Soggetti interessati

L'art. 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992 stabilisce che le disposizioni contenute nello stesso articolo, concernenti l'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute in base al contributo diretto lavorativo, trovano applicazione, indipendentemente dal regime contabile adottato, nei riguardi:

a) delle persone fisiche e delle società di persone esercenti attività commerciali i cui ricavi non superano gli ammontari di 360 milioni di lire o di 1 miliardo di lire, indicati nel primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

b) delle persone fisiche esercenti arti o professioni e delle associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni i cui compensi non superano l'ammontare di 360 milioni, indicato nel quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Per la individuazione del limite di ricavi previsto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 trovano applicazione le disposizioni contenute nel comma 8 del medesimo art. 18 ai sensi delle quali nei confronti dei rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiomagnetici e dei distributori di carburante i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

In caso di contemporaneo svolgimento di attività d'impresa aventi per oggetto prestazioni di servizi e di altre attività trovano, naturalmente, applicazione i criteri stabiliti nello stesso art. 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Ai fini della verifica del superamento dei limiti sopra menzionati va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del TUIR ed ai compensi di cui all'art. 50, comma 1, del TUIR conseguiti nello stesso periodo d'imposta per il quale trova applicazione il contributo diretto lavorativo (ad esempio, in sede di prima applicazione della normativa in esame, va preso in considerazione l'ammontare di ricavi o compensi del 1992). Risulta, pertanto, del tutto irrilevante il regime contabile adottato nel periodo di imposta interessato.

B) Soggetti esclusi

Le disposizioni contenute nell'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992 non trovano applicazione, oltre che nei confronti dei soggetti all'IRPEG, nei riguardi dei soggetti menzionati nel paragrafo precedente per i quali sussistono le condizioni contemplate nell'art. 1, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992.

Pertanto il disposto del menzionato art. 11-*bis* non trova applicazione:

a) nel periodo di imposta d'inizio dell'attività per le attività di cui alla seconda e alla quinta categoria della tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992, nei primi due periodi di imposta di attività, compreso quello d'inizio, per le imprese di cui alla prima categoria della stessa tabella e nei primi tre periodi di imposta di attività, compreso quello di inizio, per gli artisti e professionisti di cui alla terza e quarta categoria della stessa tabella e, in ogni caso, nel periodo d'imposta in cui è cessata l'attività;

b) nei riguardi dei contribuenti di età inferiore a 21 anni ovvero superiore a 75 anni;

c) nei riguardi dei contribuenti sottoposti a procedura concorsuale;

d) in caso di liquidazione ordinaria dell'impresa o società, a condizione che, in ipotesi di impresa individuale, la stessa non si protragga per più di tre esercizi compreso quello in cui ha avuto inizio;

e) nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni i quali abbiano presentato la domanda ai sensi dell'art. 11-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 384 del 1992, a condizione che la stessa venga successivamente accolta, nonché nei riguardi di coloro che svolgono attività di formazione presso studi professionali, o comunque nei riguardi di coloro che, se richiesto per l'esercizio della professione, non abbiano ancora ottenuto l'iscrizione nell'albo;

f) nei riguardi delle imprese esercenti esclusivamente attività di gestione immobiliare e delle società che hanno concesso in affitto l'unica azienda posseduta.

In relazione alla condizione di cui alla lettera *a)*, ai fini del computo degli anni per i quali è prevista l'esclusione, occorre considerare come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

Nel comma 11 dell'art. 1 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992 è stato precisato che per inizio dell'attività stessa deve intendersi l'impianto di una nuova iniziativa produttiva distinta da quelle eventualmente già esercitate anche in precedenza.

La sussistenza di tale requisito va verificata con riferimento alla situazione soggettiva di ciascun contribuente. Occorre, cioe, verificare che nel periodo di imposta interessato, l'esercente l'arte o la professione, l'imprenditore individuale, il collaboratore dell'impresa familiare, il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'associato in partecipazione e ciascun socio della società di persone che non apporti esclusivamente capitali e ciascun associato dell'associazione tra artisti e professionisti, abbia effettivamente iniziato una nuova attività diversa da quelle eventualmente già esercitate in precedenza, anche avvalendosi di una forma giuridica diversa.

Di conseguenza nel caso in cui un soggetto nel 1992 abbia effettivamente variato l'attività, ad esempio, da agente di commercio ad artigiano, per il predetto periodo di imposta non si applica il contributo diretto lavorativo.

Qualora nel corso del periodo di imposta sia cessata una delle più attività esercitate il contributo diretto lavorativo va calcolato con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate.

Il contributo diretto lavorativo relativo alle società di persone ed alle associazioni tra artisti e professionisti, è determinato sulla base della somma del contributo diretto lavorativo riferito a ciascun socio che non apporta esclusivamente capitali o a ciascun associato. Detto contributo va determinato tenendo conto della situazione soggettiva di ciascuno di detti soci o associati, considerando anche il periodo di eventuale esercizio dell'attività in forma individuale anteriore all'ingresso nella società o associazione.

Gli stessi criteri trovano applicazione con riferimento alla situazione soggettiva di ciascun collaboratore familiare o associato in partecipazione ovvero del coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Ai fini della individuazione della data di inizio o cessazione dell'attività va fatto riferimento, in via di principio, alle relative dichiarazioni presentate ai fini dell'IVA, ferma restando la possibilità per l'ufficio o per il contribuente di dimostrare che l'attività è di fatto iniziata o cessata in momenti diversi.

Deve comunque trattarsi di un inizio o di una cessazione effettiva dell'attività. Tale condizione non si verifica qualora tra la cessazione ed il successivo inizio della stessa attività sia decorso un periodo tale da lasciar presumere che l'avviamento della stessa attività non sia venuto meno.

In relazione alle condizioni di cui alle lettere *c)* e *d)*, ai fini della individuazione dei periodi di inizio e cessazione dell'attività non va considerato il periodo di imposta antecedente all'inizio delle procedure concorsuali o di liquidazione, in quanto va considerato periodo in cui è cessata l'attività; va, invece, considerato quello successivo all'interruzione della liquidazione ovvero alla chiusura della procedura concorsuale (a seguito delle quali l'imprenditore abbia ripreso l'attività).

Nel caso in cui la liquidazione dell'impresa individuale si protragga per più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, l'ufficio delle entrate deve provvedere ad iscrivere a ruolo le maggiori imposte e relativi soprattasse ed interessi dovuti dal contribuente che abbia dichiarato, per uno o più periodi di imposta compresi nel periodo di liquidazione, redditi inferiori all'importo del contributo diretto lavorativo.

In relazione alla esclusione prevista dalla lettera *e)* si rinvia alle precisazioni fornite nel successivo paragrafo con riferimento all'accoglimento della domanda da parte dell'apposita commissione provinciale.

Per quanto riguarda coloro che svolgono attività di formazione presso studi professionali, si precisa che l'esclusione opera soltanto con riferimento alla durata del periodo minimo di formazione previsto quale requisito indispensabile al fine di poter chiedere l'iscrizione nel relativo albo professionale. Ai fini dell'esclusione di cui alla lettera *a)* per tali soggetti l'attività si intende iniziata successivamente alla scadenza del detto periodo minimo, semprechè, naturalmente, il contribuente eserciti l'attività professionale anteriormente all'iscrizione nell'albo.

Per quanto concerne l'esclusione prevista nei riguardi delle imprese esercenti esclusivamente attività di gestione immobiliare (indipendentemente dalla natura dell'immobile che forma oggetto della menzionata attività) si precisa che tale esclusione non opera nei confronti delle imprese che esercitano l'attività di acquisto o costruzione di immobili destinati alla rivendita. A tale riguardo si fa presente che, in via di principio, anche nei periodi d'imposta in cui non vengono venduti immobili ovvero viene venduto un solo immobile, è comunque svolta una attività rilevante ai fini del contributo diretto lavorativo.

L'esclusione relativa alle società che hanno concesso in affitto l'unica azienda posseduta trova applicazione anche con riferimento all'ipotesi di concessione dell'azienda in usufrutto.

L'applicazione del contributo diretto lavorativo deve inoltre ritenersi esclusa nei casi in cui il reddito d'impresa è determinato mediante criteri forfettari, come nel caso dell'attività di allevamento di animali eccedente i limiti indicati dall'art. 29, comma 2, lettera *b)* e dell'attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730. L'esclusione trova applicazione soltanto nel caso in cui i relativi redditi siano determinati sulla base delle disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 78 del TUIR e nell'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Sono parimenti escluse le attività consistenti esclusivamente nella detenzione di partecipazioni sociali non destinate alla rivendita, a condizione che nel corso del periodo d'imposta siano stati conseguiti soltanto frutti civili.

Il contributo diretto lavorativo non può trovare altresì applicazione nei riguardi degli incaricati alla vendita a domicilio in quanto sui compensi percepiti dai soggetti che svolgono l'attività di vendita a domicilio viene effettuata, ai sensi del comma 6, primo periodo, dell'art. 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica

n. 600 del 1973, una ritenuta a titolo di imposta pari al 5 per cento dei compensi stessi. Pertanto i compensi in argomento non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini all'IRPEF e non debbono essere indicati nella dichiarazione dei redditi Di conseguenza non puo trovare applicazione la normativa concernente il contributo diretto lavorativo, che esplica i propri effetti in sede di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

C) Contribuenti la cui domanda è accolta dalla commissione provinciale

Il comma 3 dell'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992, prevede che le disposizioni recate dal comma 1 del medesimo art. 11-*bis*, concernenti la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi in base al contributo diretto lavorativo, non si applicano nei confronti degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni i quali, nell esercizio della loro attività, rendano manifesta la produzione di un reddito inferiore a quello determinabile in base al contributo diretto lavorativo, a condizione che sia presentata domanda ad una apposita commissione provinciale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1993, sono stati stabiliti i criteri in base ai quali non e applicabile il contributo diretto lavorativo in presenza di un livello particolarmente limitato dell'attività esercitata.

In particolare, negli articoli 2 e 3 del suddetto decreto sono stati forniti i criteri mediante i quali può essere desunta — in base a presunzioni aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall'art. 2729 del codice civile — la prova della sussistenza delle condizioni stabilite nel decreto medesimo.

Nel successivo art. 4 sono state, inoltre, fornite indicazioni procedurali in ordine ai tempi ed alle modalità da osservare per la presentazione delle domande alle apposite commissioni provinciali di cui all'art. 11-*bis*, comma 3, del citato decreto-legge n. 384 del 1992.

Con tale disposizione è stato, tra l'altro, precisato che la domanda alla commissione competente in base al domicilio fiscale del contribuente deve essere presentata, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede l'esonero, al sindaco del comune ove il soggetto interessato ha il domicilio fiscale. Con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 1993 è stato previsto che, per l'anno 1993, tale data e prorogata al 28 febbraio 1993; trattandosi di giorno festivo, la presentazione della domanda è consentita fino al giorno 1° marzo 1993.

La domanda va redatta secondo lo schema allegato alla circolare, prot. n. 7446/M/7 Uff. 1°, emanata d'intesa con il Ministero dell'interno in data 9 gennaio 1993, alla quale si rinvia per quanto concerne i chiarimenti già forniti in merito al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992 ed alle modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni provinciali. Si ricorda che tale circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1993.

La domanda alla commissione non può essere presentata da parte delle società ed associazioni di cui all'art. 5 del TUIR e degli imprenditori ed esercenti arti o professioni che si siano avvalsi, anche per un limitato periodo dell'anno, dei dipendenti o collaboratori indicati nell'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992.

La domanda non può essere altresì presentata nel caso in cui non ricorra almeno uno dei requisiti tassativamente previsti nel menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, in merito al quale si forniscono le seguenti precisazioni.

Per «attività di produzione di beni» di cui all'art. 2, lettera *e)*, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si intendono tutte le attività diverse da quelle di prestazione di servizi individuate con il decreto del Ministro delle finanze 17 gennaio 1992.

In caso di contemporaneo svolgimento di attività di prestazione di servizi e di altre attività, va fatto riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta interessato ovvero al limite di 10 milioni di lire nel caso in cui i ricavi relativi a ciascuna attività non siano stati annotati separatamente.

Per quanto riguarda il criterio di cui agli articoli 2, lettera *h)*, e 3, lettera *e)*, si precisa che il reddito complessivo determinato sulla base degli elementi indicativi di capacità contributiva di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (con esclusione quindi della spesa per incrementi patrimoniali) va diminuito, tra gli altri, dei redditi, diversi da quello di impresa ovvero derivante dall'esercizio dell'arte o professione, conseguiti nel periodo di imposta relativamente al quale è presentata la domanda.

La condizione di cui all'art. 2, lettera *i)*, ed all'art. 3, lettera *f)*, non può sussistere nel caso in cui il contribuente non si avvalga, nell'esercizio della propria attività, di locali e/o di beni strumentali.

La domanda alla commissione provinciale deve essere corredata della documentazione asseverata. L'asseverazione deve essere effettuata ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, terzo e quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ad opera dei soggetti indicati nel paragrafo 2.

L'asseverazione da effettuare sulla documentazione consiste nella dichiarazione che la documentazione stessa è attendibile, in quanto viene prodotta in originale o risulta conforme a quella esibita dal contribuente al professionista, nonché idonea a comprovare l'esistenza dei requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992

Pertanto il professionista non deve, in tale sede, esprimere alcun parere ma limitarsi a dichiarare che i fatti documentati dal contribuente sono compresi tra quelli che la commissione provinciale è abilitata ad esaminare al fine di emettere la propria decisione.

Si ricorda che in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, non dipendente da false o erronee indicazioni fornite dal contribuente, i soggetti che asseverano la documentazione incorrono nelle sanzioni penali previste dall'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

Nel caso in cui il contribuente interessato sia uno dei soggetti abilitati all'asseverazione indicati in precedenza, lo stesso potrà effettuare direttamente la prescritta asseverazione.

Nel caso in cui il requisito relativo all'età previsto nell'art. 2, lettera *a)*, nell'art. 3 lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992 risulti da un documento allegato in originale alla domanda, il documento stesso non va asseverato.

Ove il contribuente non ritenga possibile documentare altrimenti le circostanze poste a base della domanda, può allegare alla domanda stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio mediante la quale attesta, sotto la sua personale responsabilità, anche penale, l'esistenza dei requisiti previsti, la cui rilevanza, ai fini di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, deve comunque risultare asseverata da uno dei soggetti menzionati in precedenza.

La commissione provinciale può prendere in esame soltanto le domande che risultano corredate dalla relativa documentazione asseverata.

Il contribuente ha altresì facoltà di allegare alla domanda il parere, di una delle associazioni di categoria presenti nel CNEL ovvero dell'ordine professionale di appartenenza, ove esistente. Il parere dei menzionati organismi, che può essere reso anche in sede di esame della domanda da parte della commissione, consiste in una dichiarazione con la quale l'associazione di categoria o l'ordine professionale illustra i motivi in base ai quali ritiene, tenuto anche conto dell'ambito economico e del luogo di svolgimento dell'attività, che in presenza delle condizioni rappresentate dal contribuente sia possibile desumere che l'attività dallo stesso esercitata sia di livello particolarmente limitato.

La commissione provinciale può comunque emettere la propria decisione anche in assenza dei menzionati pareri.

Le associazioni di categoria possono rendere i loro pareri anche nei riguardi di contribuenti diversi dai loro associati.

Si ricorda che, in base al disposto dell'art. 11-*bis*, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 384 del 1992 il ricorso contro il ruolo emesso a seguito della liquidazione effettuata a norma del comma 1 dello stesso articolo è ammesso anche per motivi relativi alla decisione delle commissioni provinciali.

4. *Modalità di calcolo del contributo diretto lavorativo.*

Ai fini della corretta determinazione del contributo diretto lavorativo occorre osservare le seguenti modalità di calcolo.

Nella tabella *A* allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992 è indicato l'importo base del citato contributo ed in essa sono previsti importi differenziati per ciascuna delle seguenti categorie: imprese senza dipendenti (cat. I), imprese con dipendenti (cat. II), professioni per lo svolgimento delle quali è richiesto il diploma, anche se è previsto l'esame di abilitazione, ed altre che non richiedono titolo di studio (cat. III), professioni per lo svolgimento delle quali è richiesta la laurea anche se previsto l'esame di abilitazione (cat. IV) professioni ed attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e o attrezzatura (cat. V). Le professioni ed attività di cui alla categoria V verranno individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze di prossima emanazione.

Le attività artistiche per il cui esercizio non è richiesto un titolo di studio vanno inquadrate nell'ambito della terza categoria.

Relativamente alle categorie I e II sono previsti importi differenziati rispettivamente per i seguenti settori di attività: agricoltura, produzione di beni, produzione di servizi, commercio, trasporti ed altre attività.

Nelle ipotesi in cui l'imprenditore nel corso del periodo d'imposta abbia svolto l'attività avvalendosi di dipendenti solo per una parte dell'anno, lo stesso dovrà far riferimento alle modalità di determinazione del contributo diretto lavorativo previste per le distinte categorie proporzionalmente al numero dei giorni in cui si è avvalso o meno di lavoratori dipendenti.

Ai fini della individuazione del settore di appartenenza occorre fare riferimento alla distinzione delle attività per settori sulla base dei criteri assunti per l'applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito.

Nei settori indicati nelle categorie I e II della tabella *A* rientrano le seguenti attività individuate sulla base dei codici in vigore fino al periodo d'imposta 1990:

agricoltura	da 0110 a 0310;
commercio	da 4001 a 4410;
trasporti	da 5000 a 5400;
altre attività	da 6000 a 6200.

Nel settore agricoltura sono comprese anche le attività agricole produttive di reddito d'impresa di cui all'art. 51 del TUIR, compresi i servizi effettuati con macchine agricole per conto di terzi nonché le attività di pesca.

Relativamente al codice 5100 si fa presente che sono compresi nel settore trasporti i contribuenti con beni strumentali di ammontare non inferiore a 50 milioni di lire e/o di locali con superficie superiore a 30 metri quadrati (codice 5100.1.) e che vanno invece classificati nel settore produzione di servizi i contribuenti possessori di beni strumentali di ammontare inferire a 50 milioni di lire e di locali con superficie non superiore a 30 metri quadrati.

Va, altresì, precisato che sono sempre compresi nel settore «trasporti» i contribuenti che si avvalgono di dipendenti o collaboratori familiari.

Le attività diverse da quelle individuate sulla base dei codici precedentemente indicati possono essere classificate nel settore produzione di beni ovvero nel settore

produzione di servizi. Riguardo a questo ultimo si ricorda che la nota (2) contenuta nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992 rinvia per l'individuazione delle relative attività al decreto ministeriale 17 gennaio 1992.

Individuata la categoria di appartenenza vanno applicati innanzitutto i coefficienti moltiplicatori previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992.

Nel comma 1 sono previsti i seguenti correttivi inerenti alla localizzazione geografica dell'attività:

a/1) 0,60 nel caso di attività svolta in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

a/2) 0,70 nel caso di attività svolte in aree montane e rurali delle regioni di cui alla tabella *B*;

a/3) 0,80 nel caso di aree urbane minori delle regioni di cui alla tabella *B* e di aree montane rurali delle altre regioni;

a/4) 0,90 nel caso di altre aree delle regioni di cui alla tabella *B* e di aree urbane minori delle altre regioni;

a/5) 1,10 nel caso di aree di particolare rilievo urbane o extraurbane in regioni diverse da quelle di cui alla tabella *B*.

Ai fini della individuazione del luogo di esercizio dell'attività non deve farsi riferimento al luogo di domicilio fiscale bensì ai luoghi in cui è effettivamente svolta l'attività.

In presenza di attività svolte in più comuni e/o regioni in relazione ai quali risultano applicabili 2 o più coefficienti va applicato il coefficiente più elevato.

Si considerano svolte in aree montane e rurali le attività esercitate in comuni con un numero di abitanti non superiore a 20.000 e quelle del commercio ambulante, a condizione che l'attività stessa sia esercitata senza sedi fisse in mercati, ecc.; in caso contrario deve far riferimento ai coefficienti relativi al luogo in cui è situata la sede fissa. Si considerano svolte in aree urbane minori le attività esercitate in comuni con un numero di abitanti maggiore di 20.000 e non superiore a 100.000.

In sede di prima applicazione non vengono individuate le aree di particolare rilievo urbane o extraurbane in regioni diverse da quelle di cui alla tabella *B*.

Ai fini dell'applicazione dei coefficienti in questione l'attività di pesca nonché le altre attività svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o magazzini, vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante.

Si ricorda che nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992 sono individuate le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia ed Umbria.

L'importo ottenuto a seguito dell'applicazione dei coefficienti concernenti la collocazione geografica dell'attività va adeguato moltiplicandolo per i correttivi previsti dal comma 2 dell'art. 3. Tali correttivi sono applicabili esclusivamente nei confronti dei contribuenti appartenenti alla categoria I ed alle categorie III, IV e V se, per queste ultime, l'attività è esercitata con non più di un dipendente.

L'attività si considera esercitata con non più di un dipendente se l'ammontare complessivo delle giornate lavorate da tutti i dipendenti di cui si è avvalso l'artista o il professionista risulta non superiore a 312.

Per l'individuazione del numero delle giornate lavorate si fa riferimento alle giornate retribuite risultanti dai modelli DM 10 relativi all'anno 1992. Le giornate di lavoro dei dipendenti a tempo parziale, degli apprendisti e dei soggetti assunti in base a contratto di formazione lavoro vanno determinate in misura pari al 50 per cento.

I coefficienti moltiplicatori previsti dal comma 2 dell'art. 3 sono i seguenti:

b/1) 0,80 nel caso in cui il contribuente abbia più di 65 anni o meno di 30 anni (35 in caso di attività di cui alla categoria IV);

b/2) 0,70 nel caso in cui le attività di cui alla categoria V siano iniziate da almeno un anno e da meno di quattro quelle di cui alla categoria I siano iniziate da almeno due anni e da meno di cinque e quelle di cui alle categorie III e IV siano iniziate da almeno tre anni e da meno di sei; in tali casi non si applica la maggiorazione prevista per le aree di particolare rilievo;

b/3) 0,80 nel caso in cui le attività di cui alla categoria V siano iniziate da almeno quattro anni e da meno di otto, quelle di cui alla categoria I siano iniziate da almeno cinque anni e da meno di sette e quelle di cui alle categorie III e IV siano iniziate da almeno sei anni e da meno di dieci; in tali casi non si aplica la maggiorazione prevista per le aree di particolare rilievo;

b/4) 0,50 nel caso in cui il contribuente abbia più di 70 anni; in tal caso non si applica la maggiorazione prevista per le aree di particolare rilievo;

b/5) 0,50 nel caso in cui il contribuente sia affetto da invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento, a condizione che tale invalidità abbia rilievo ai fini dell'attività svolta.

Nel caso in cui siano applicabili due o più coefficienti va utilizzato il coefficiente meno elevato, cioè quello più favorevole al contribuente.

In ordine all'applicazione di tali coefficienti si precisa che il requisito di cui ai punti *b*/1 e *b*/4 si ritiene posseduto anche nel caso in cui l'età sia compiuta nel corso del periodo di imposta. Si fa presente, inoltre, che, ai fini del computo del periodo iniziale di attività, va considerato come anno intero anche quello nel quale è iniziata l'attività atteso che l'art. 1, comma 9, lettera *a)* — che per ragioni di continuità temporale assume rilievo anche ai fini del computo delle riduzioni previste dal menzionato art. 3, comma 2 — si riferisce espressamente anche al periodo di imposta nel corso del quale è iniziata l'attività.

Ai fini dell'applicazione delle riduzioni in questione l'anzianità di esercizio dell'attività va valutata tenendo conto della situazione individuale di ciascun soggetto; pertanto in presenza di società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR il contributo di ciascun socio o associato va determinato considerando anche il periodo di eventuale esercizio della stessa attività in forma individuale anteriore all'ingresso nella società o associazione.

Successivamente all'applicazione dei coefficienti correttivi previsti dal comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992, i contribuenti appartenenti alle categorie II, III, IV e V devono incrementare il valore, ottenuto a seguito dell'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dello stesso art. 3, di un importo pari al 5 per cento per ogni lavoratore dipendente oltre il primo. A tal fine il numero dei lavoratori dipendenti va determinato sommando le giornate di lavoro desumibili dai DM10 relativi all'anno interessato, riferibili a tutti i lavoratori e dividendo il risultato per 312. Nel computo dei dipendenti vanno compresi anche i lavoratori dipendenti a tempo parziale, gli apprendisti ed i soggetti assunti in base a contratto di formazione-lavoro, le cui giornate vanno considerate al 50 per cento. L'incremento del 5 per cento va calcolato con riferimento all'importo così ottenuto diminuito di una unità.

Qualora l'importo su cui applicare l'incremento del 5 per cento sia costituito non da un risultato intero bensì da un'ammontare comprensivo di un numero decimale, anche su quest'ultimo dovrà essere applicata la predetta maggiorazione.

In presenza di società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, di imprese familiari, di aziende coniugali non gestite in forma societaria e di associazioni in partecipazione — per le quali il contributo diretto lavorativo è pari alla somma dei contributi diretti lavorativi attribuibili ai soci, agli associati, al titolare, ai collaboratori familiari, ecc. — l'incremento del 5 per cento non va calcolato sulla somma dei contributi diretti lavorativi riferibili ai predetti soggetti ma con riferimento all'importo base, indicato nella tabella *A*, computato una sola volta ed adeguato in base alla localizzazione geografica dell'attività, in relazione a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3.

L'importo di base indicato nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992, come modificato per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 3, è applicabile con riferimento ad un contribuente che svolge l'attività per l'intero periodo d'imposta ovvero per il periodo di normale svolgimento dell'attività qualora si tratti di una attività di tipo stagionale. Nell'ipotesi di attività limitata rispetto all'anno, ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività, l'importo ottenuto a seguito dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992 va ridotto, in proporzione al numero di giornate nelle quali è stata esercitata l'attività, in base al rapporto:

$$\frac{\text{n. giornate di svolgimento dell'attività}}{312}$$

se trattasi di attività svolta per l'intero periodo d'imposta, ovvero in base al rapporto:

$$\frac{\text{n. giornate di svolgimento dell'attività}}{\text{n. giornate previste per l'attività stagionale}}$$

Si ricorda che l'eventuale svolgimento dell'attività deve essere provato in modo obiettivo, mediante documentazione ed attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente.

Ad esempio, nel caso del medico ospedaliero che svolge un'attività di lavoro dipendente a tempo pieno ed esercita nella stessa struttura ospedaliera un'attività professionale cosiddetta «infra muraria» il contributo diretto lavorativo è ridotto in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell'attività professionale, quale risulta dalla documentazione rilasciata dall'ente ospedaliero.

In presenza di attività di pesca lo svolgimento per un periodo di tempo limitato rispetto all'anno può essere, ad esempio, documentato mediante estratti del giornale di pesca o altre certificazioni rilasciate dalle autorità marittime competenti.

La riduzione in esame non spetta, invece, con riferimento ai periodi di normale sospensione dell'attività imprenditoriale, artistica o professionale nel corso dell'anno o del periodo di normale svolgimento dell'attività (giorni di riposo settimanale, periodi di ferie, fermo biologico e/o tecnico relativamente alle attività di pesca, ecc.).

Ricorrendone le condizioni, i contribuenti che possono fruire, in alternativa alla riduzione sopra descritta, delle seguenti riduzioni previste per i casi di contemporaneo esercizio di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo, per un ammontare pari:

a) al 50 per cento del contributo diretto lavorativo, calcolato applicando l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992, nel caso in cui sia stata contemporaneamente esercitata a tempo pieno una attività produttiva di redditi di lavoro dipendente e assimilati al riguardo si fa presente che tale riduzione compete anche ai medici che svolgono attività di lavoro dipendente a tempo definito;

b) al 30 per cento del contributo diretto lavorativo, calcolato applicando l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso in cui sia stata contemporaneamente esercitata a tempo parziale una attività produttiva di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Le riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* non si applicano nell'ipotesi in cui il reddito di lavoro dipendente derivi da pensione in quanto tale reddito non deriva dall'esercizio attuale di una attività;

c) al 50 per cento del contributo diretto lavorativo calcolato applicando l'art. 3 nel caso in cui sia stata esercitata una attività produttiva di reddito agrario di cui all'art. 29 del TUIR;

d) all'ammontare dei redditi diversi da quelli soggetti a contributo diretto lavorativo e da quelli indicati alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, fino ad un limite massimo pari al 50 per cento del contributo diretto lavorativo calcolato applicando l'art. 3. Tra tali redditi vanno ricompresi anche quelli derivanti da attività d'impresa e/o dall'esercizio di arti e professioni non soggetti al contributo diretto lavorativo (in quanto risulta, ad esempio, superato il limite di ricavi o di compensi stabilito a tal fine).

Le predette riduzioni spettano soltanto in relazione alle giornate nelle quali vi è stato contemporaneo esercizio dell'attività soggetta a contributo diretto lavorativo e

delle attività per le quali si ha diritto alla riduzione. Il ragguaglio della riduzione alle giornate di contemporaneo esercizio delle attività va così operato:

1) si divide il contributo diretto lavorativo calcolato applicando l'art. 3, per il numero di giornate di effettivo esercizio dell'attività soggetta a contributo diretto lavorativo;

2) si moltiplica l'importo così ottenuto per il numero di giornate di contemporaneo esercizio delle attività;

3) si moltiplica l'importo così ottenuto per 0,30 o per 0,50.

Il valore così determinato costituisce l'importo della riduzione spettante in relazione alle ipotesi previste alle lettere *a)*, *b)* e *c)* nonché il limite massimo previsto dalla precedente lettera *d)*.

Va ragguagliato al periodo di effettivo contemporaneo esercizio dell'attività anche l'ammontare dei redditi indicati nella precedente lettera *d)* per i quali spetta la riduzione ivi prevista.

Tale ragguaglio va operato in base al seguente rapporto:

$$\text{redditi di cui alla lettera } d) \times \frac{\text{n. giorni di contemporaneo svolgimento delle attività}}{\text{n. giorni di svolgimento dell'attività soggetta a contributo diretto lavorativo}}$$

Nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento di più attività per le quali competano le riduzioni sopra illustrate, l'importo massimo delle riduzioni spettanti non può superare il 50 per cento del contributo diretto lavorativo, calcolato applicando l'art. 3.

Nel caso in cui il contribuente svolga più attività soggette a contributo diretto lavorativo ed abbia separatamente annotato i ricavi o compensi riferibili alle distinte attività, il contributo relativo a ciascuna attività, calcolato con le modalità precedentemente illustrate, va così corretto:

$$\text{CDLA corretto} = \text{CDL attività A} \times \frac{\text{ricavi o compensi attività A}}{\text{ricavi o compensi attività A + ricavi o compensi attività B}}$$

$$\text{CDLB corretto} = \text{CDL attività B} \times \frac{\text{ricavi o compensi attività B}}{\text{ricavi o compensi attività A + ricavi o compensi attività B}}$$

La somma dei contributi diretti lavorativi corretti CDLA + CDLB costituisce il contributo diretto lavorativo del contribuente.

Nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto alla distinta annotazione dei compensi o ricavi riferibili alle diverse attività esercitate il contributo diretto lavorativo va colcolato con esclusivo riferimento all'attività per la quale nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992 è previsto l'importo più elevato.

Per le imprese familiari o per coloro che si avvalgono dell'apporto di associati in partecipazione o del coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria il contributo diretto lavorativo è pari alla somma dei contributi calcolati con riferimento al titolare, al coniuge, agli associati ed ai collaboratori familiari. Questi ultimi per assumere rilevanza ai fini della determinazione del contributo diretto lavorativo dell'impresa devono risultare dall'atto di cui all'art. 5, comma 4, lettera *a)*, del TUIR ad aver di fatto svolto attività nell'impresa stessa (quest'ultima circostanza può essere desunta, ad esempio, dal versamento di contributi previdenziali relativi ai collaboratori).

Non assume, invece, rilievo ai fini della determinazione del contributo diretto lavorativo la presenza di familiari che svolgono attività nell'impresa a titolo diverso da quello sopra descritto (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati contributi previdenziali).

Tali contributi vanno autonomamente determinati tenendo conto delle caratteristiche individuali di ciascuno dei soggetti interessati, in base alle modalità di calcolo precedentemente illustrate, con la precisazione che, per i soggetti diversi dal titolare, il contributo diretto lavorativo va computato in misura pari al 50 per cento. Resta ovviamente inteso che la maggiorazione del 5 per cento prevista dall'art. 3, comma 3, deve essere attribuita esclusivamente al titolare dell'impresa.

Per quanto riguarda invece la determinazione del contributo diretto lavorativo per le società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR si precisa che lo stesso è pari alla somma dei contributi calcolati con riferimento ai singoli soci o associati. Tali contributi vanno autonomamente determinati in relazione alle caratteristiche individuali di ciascuno dei soggetti interessati con le modalità di calcolo precedentemente illustrate. Tenendo conto che:

non vanno presi in considerazione ai fini del calcolo del contributo i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali, premi per assicurazioni contro gli infortuni, nonché i soci che di fatto svolgono la funzione di amministratori della società;

spetta al socio amministratore la riduzione prevista dall'art. 1, comma 7, in relazione ai redditi di collaborazione coordinata e continuativa derivanti dall'attività di amministratore svolta presso la propria società;

spetta al socio la riduzione prevista dall'art. 1, comma 5, nel caso in cui presti nella società un'attività di lavoro dipendente in base ad un contratto di lavoro subordinato;

nel computo dei dipendenti per i quali va calcolata la maggiorazione del 5 per cento prevista dall'art. 3, comma 3, si tiene conto anche del socio dipendente della società;

l'incremento del 5 per cento previsto dall'art. 3, comma 3, calcolato sull'importo base indicato nella tabella *A* — considerato una sola volta — adeguato in relazione alla localizzazione geografica, va ripartito tra i soci o associati in parti uguali.

Qualora il socio o associato partecipi a più società o associazioni l'ammontare del contributo diretto lavorativo, calcolato con riferimento alla partecipazione alle singole società o associazioni, va diviso per il numero di attività esercitate o per la diversa quota di assorbimento di energie lavorative comunicata dal socio alla società in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso il socio o associato deve provvedere a distribuire la propria attività lavorativa tra le varie società o associazioni alle quali partecipa in modo tale da assorbire integralmente il cento per cento delle energie lavorative disponibili.

Pertanto qualora, ad esempio, il contribuente eserciti l'attività d'impresa in forma individuale, per la quale è previsto un contributo diretto lavorativo pari a lire 30 milioni, e nel contempo sia socio di una società in nome collettivo per la quale il contributo diretto lavorativo riferito al socio è pari a lire 26 milioni il calcolo deve essere eseguito secondo le seguenti modalità:

30 milioni : 2 (numero delle attività) = 15 milioni contributo diretto lavorativo per l'impresa individuale;

26 milioni : 2 (numero delle attività) = 13 milioni contributo diretto lavorativo riferibile al contribuente quale socio della società in nome collettivo.

In alternativa a detto metodo, a scelta del contribuente, gli importi del contributo diretto lavorativo precedentemente indicati possono essere proporzionati alla quota di energie lavorative impiegate dal contribuente nelle distinte attività.

Pertanto in presenza della seguente ripartizione:

60% delle energie impiegate per la impresa individuale;

40% delle energie lavorative impiegate per la partecipazione nella società il calcolo dovrà essere eseguito con le seguenti modalità:

30 milioni × 60% = 18 milioni contributo diretto lavorativo riferibile all'impresa individuale;

26 milioni × 40% = 10.400.000 contributo diretto lavorativo riferibile al contribuente quale socio della società in nome collettivo.

Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui il socio o associato eserciti anche un'attività soggetta a contributo diretto lavorativo in forma individuale, tenendo presente che, qualora le attività soggette al detto contributo siano più d'una, le stesse, ai fini della ripartizione proporzionale delle risorse impiegate, vanno conteggiate una sola volta dopo aver determinato il contributo diretto lavorativo riferibile alle stesse congiuntamente valutato in base alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992.

*

* *

Nel raccomandare gli uffici dell'Amministrazione finanziaria la massima divulgazione delle istruzioni contenute nella presente circolare, anche ai fini di corrispondere alle richieste di chiarimenti da parte dei contribuenti, si dispone che le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali accusino ricevuta della circolare stessa al Ministero e gli uffici alle rispettive intendenze.

Il Ministro GORIA

93A0983

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEI CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con propri decreti in data 21 febbraio 1993, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dal dott. Giovanni Giuseppe Goria, dall'on. prof. Francesco De Lorenzo, deputato al Parlamento, e dall'on. prof. Franco Reviglio, senatore della Repubblica, rispettivamente, dalla carica di Ministro delle finanze, di Ministro della sanità e di Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; contestualmente ha altresì nominato Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il prof. Beniamino Andreatta, Ministro delle finanze l'on. prof. Franco Reviglio, senatore della Repubblica, Ministro della sanità l'on. avv. Raffaele Costa, deputato al Parlamento, Ministri senza portafoglio il prof. Gian Franco Ciaurro e l'ing. Paolo Baratta.

Inoltre, con proprio decreto in data 22 febbraio 1993, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha conferito i seguenti incarichi ai sottoelencati Ministri senza portafoglio:

al prof. Gian Franco Ciaurro il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

all ing. Paolo Baratta le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali.

93A1053

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1993, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 298, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il sig. Piero Petrelli è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore coltivatori diretti, in sostituzione del dimissionario on. Giuseppe Avolio.

93A0984

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Bernalda (Matera) con deliberazione n. 84 del 28 novembre 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del rag. Francesco Laganà, del rag. Gerardo Bisogno e del dott. Vito Amendolagine, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Leporano (Taranto) con deliberazione n. 56 del 31 luglio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Carmelo Barilà, del rag. Antonio Di Benedetto e del dott. Gianfranco Gambalonga, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Altomonte (Cosenza) con deliberazione n. 19 del 26 febbraio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Vincenzo Buono, della rag. Adele Cinelli e del dott. Michele Greco, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il commissario prefettizio di Crosia (Cosenza) con deliberazione n. 10 dell'11 dicembre 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Vincenzo Iannuzzi, della dott.ssa Maria Chiellino e del dott. Osvaldo Caccuri, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Tortora (Cosenza) con deliberazione n. 42 del 20 giugno 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Carlo Ponte, del rag. Antonio Penna e del dott. Sandro Calvosa, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Casasco (Alessandria) con deliberazione n. 54 del 31 ottobre 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Francesco Spampinato è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Galliavola (Pavia) con deliberazione n. 20 del 28 giugno 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Raffaele Moscarelli è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Robecco Pavese (Pavia) con deliberazione n. 81 del 28 settembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Franco Perotti è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Valverde (Pavia) con deliberazione n. 7 del 26 febbraio 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 la rag. Paola Fioravanti è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Incudine (Brescia) con deliberazione n. 22 del 14 luglio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il rag. Mario Descloux è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Carpineti (Reggio Emilia) con deliberazione n. 3 del 18 gennaio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Paride Medici è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Collagna (Reggio Emilia) con deliberazione n. 6 del 15 gennaio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Elio Adriani è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Ligonchio (Reggio Emilia) con deliberazione n. 57 del 28 dicembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Carlo Chiari è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Vetto (Reggio Emilia) con deliberazione n. 21 del 1° luglio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Giuseppe Fortunato Scalia è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Sabbia (Vercelli) con deliberazione n. 44 del 28 settembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Antonio Salvagno è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Calice al Cornoviglio (La Spezia) con deliberazione n. 91 del 2 dicembre 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 la rag. Carla Natali è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Aliano (Matera) con deliberazione n. 34 del 27 luglio 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Pietro Esposito è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Calciano (Matera) con deliberazione n. 53 del 30 novembre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 la dott.ssa Rita Guida è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Frontone (Pesaro) con deliberazione n. 18 del 18 gennaio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il rag. Giorgio Gulini è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Faggiano (Taranto) con deliberazione n. 61 del 31 ottobre 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Roberto Carucci è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Montemesola (Taranto) con deliberazione n. 4 del 10 gennaio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Paride Gentile è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Monteparano (Taranto) con deliberazione n. 66 del 31 ottobre 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Cosimo Gigante è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Feroleto Antico (Catanzaro) con deliberazione n. 29 del 12 luglio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Francesco Cristaudo è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Pallagorio (Catanzaro) con deliberazione n. 41 del 31 maggio 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il rag. Alfonso Bellisario è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Saracena (Cosenza) con deliberazione n. 21 del 6 novembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Antonio Cerchiaro è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Santa Domenica Talao (Cosenza) con deliberazione n. 40 del 5 novembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Luigi Pontuale è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Mormanno (Cosenza) con deliberazione n. 53 del 4 dicembre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Maurizio Ceccherini è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Mandatoriccio (Cosenza) con deliberazione n. 188 del 30 settembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 la dott.ssa Luigina Cicala è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Lappano (Cosenza) con deliberazione n. 35 del 30 ottobre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 la dott.ssa Maria Talarico è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza) con deliberazione n. 58 del 17 novembre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Remo De Lorenzo è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Bonifati (Cosenza) con deliberazione n. 26 del 30 ottobre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il cav. Antonio Panebianco è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Amendolara (Cosenza) con deliberazione n. 3 del 10 gennaio 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Vincenzo Arango è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Acquaformosa (Cosenza) con deliberazione n. 33 del 20 novembre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 la dott.ssa Angela Silvana Perrone è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Cervicati (Cosenza) con deliberazione n. 2 dell'8 giugno 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Pasquale La Pegna è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Civita (Cosenza) con deliberazione n. 30 del 15 dicembre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Michele Romano è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza) con deliberazione n. 19 del 27 ottobre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 la dott.ssa Rosa Maria De Rose, è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di San Pietro in Guarano (Cosenza) con deliberazione n. 177 del 9 luglio 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Vincenzo Gliosci è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di San Demetrio Corone (Cosenza) con deliberazione n. 10 del 1° febbraio 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Antonio Lavorato è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Alessandria del Carretto (Cosenza) con deliberazione n. 113 del 29 settembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Ugo Fazio è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Vaccarizzo Albanese (Cosenza) con deliberazione n. 30 del 29 settembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Antonio Zanfini è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza) con deliberazione n. 11 del 27 febbraio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n 144, e successive modificazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott Salvatore Bellucci è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Serra d'Aiello (Cosenza) con deliberazione n. 17 del 9 luglio 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Giuseppe Campilongo è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Santo Stefano di Rogliano (Cosenza) con deliberazione n. 50 del 25 novembre 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 la dott ssa Silvana Iannuzzi è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di San Vincenzo la Costa (Cosenza) con deliberazione n. 30 del 16 novembre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 la dott ssa Eufemia Tarsia è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di San Benedetto Ullano (Cosenza) con deliberazione n 29 del 14 luglio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 la dott ssa Gina Guzzo è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

Il consiglio comunale di Rocca Imperiale (Cosenza) con deliberazione n 39 del 14 luglio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il rag. Vincenzo Liguori è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Frascineto (Cosenza) con deliberazione n. 38 del 23 novembre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 la dott.ssa Maria Carolina Ippolito è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Cerzeto (Cosenza) con deliberazione n 22 del 1° maggio 1990, esecutiva ai sensi di legge ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott Eugenio Mangiacasale è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

Il consiglio comunale di Acquappesa (Cosenza) con deliberazione n 8 del 29 gennaio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 la dott ssa Maria Vercillo è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Bocchigliero (Cosenza) con deliberazione n. 1 del 27 febbraio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 la dott.ssa Emanuela Greco è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Cervino (Caserta) con deliberazione n 192 del 16 dicembre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott Fulvio Cappello è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

93A0985

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 19 novembre 1992 le autorizzazioni a gestire un magazzino generale concesse alla S p a Magazzini generali Raccordati di Cesena, con sede in Cesena, sono state confermate a favore della S r l. Magazzini generali Raccordati di Cesena.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1992 la S.r.l. Immagazzinamenti Arno, con sede in S Croce sull'Arno (Pisa), è stata autorizzata ad ampliare la gamma merceologica, da custodire nel proprio magazzino a tutte le merci, con esclusione di prodotti infiammabili, merci di monopolio, alimentari, farmaceutici e prodotti incompatibili per motivi igienico-sanitari, con il pellame

Con decreto ministeriale 19 novembre 1992 la S p a Bertin Dino, con sede in Cassola (Vicenza), è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale di deposito

Con decreto ministeriale 19 novembre 1992 la S p a Magazzini generali doganali di Vercelli, con sede in Milano, è stata autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale sito in Vercelli con un'area scoperta di mq 188 700, un'area coperta di mq 7 240

Con decreto ministeriale 24 novembre 1992 la S.p.a Magazzini generali della Brianza, con sede in Concorezzo (Milano), è stata autorizzata ad apportare modifiche agli impianti del prorio magazzino generale, con le dismissioni di alcuni locali e la costruzione di tre nuovi capannoni.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1992 le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale concesse alla S.p.a. Magazzini generali di Mede, con sede in Mede, sono state confermate a favore della S.r.l. Magazzini generali di Mede.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1992 la S.p.a. Frigoriferi di Tavazzano, con sede in Tavazzano (Milano), è stata autorizzata a ridurre la superficie adibita a magazzino generale per mq 46.500.

Con decreto ministeriale del 24 novembre 1992 le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale in Vercelli concesse alla S.p.a. Magazzini generali doganali di Vercelli, con sede in Milano, sono state confermate a favore della S.r.l. Magazzini generali doganali di Vercelli.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1993 la S.p.a. Gondrand, con sede in Torino, è stata autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1993 le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale concesse alla Carimonte Banca S.p.a., con sede in Bologna, sono state revocate per cessazione di attività.

93A0986

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 22 febbraio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 22 febbraio 1993

Dollaro USA	1569,12
ECU	1876,67
Marco tedesco	964,25
Franco francese	284,36
Lira sterlina	2284,17
Fiorino olandese	856,55
Franco belga	46,79
Peseta spagnola	13,29
Corona danese	251,30
Lira irlandese	2350,07
Dracma greca	7,17
Escudo portoghese	10,50
Dollaro canadese	1243,36
Yen giapponese	13,44
Franco svizzero	1052,54
Scellino austriaco	137,02
Corona norvegese	226,21
Corona svedese	206,93
Marco finlandese	267,08
Dollaro australiano	1080,34

93A1055

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aggiornamento della lista dei laboratori di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 16 marzo 1992 concernente: «Misure per i prodotti vitivinicoli destinati all'estero, diversi da quelli a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita».

La lista dei laboratori di analisi di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 16 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 1992, concernente: «Misure per i prodotti vitivinicoli destinati all'estero, diversi da quelli a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita», è aggiornata come segue:

Regione Lombardia

Laboratorio Istituto superiore lattiero-caseario - via L. Pilla, 25/B - 46100 MANTOVA

Laboratorio Ind Am - Laboratori chimici S.r.l. - via S. Desiderio, 21 - 25020 FLERO (Brescia)

Regione Toscana

Laboratorio Valdichiana S.a.s. - Ecologia e tecnologia ambientale - via Amendola, 5/A - 53048 PIEVE DI SINALUNGA (Siena)

Laboratorio centro analisi C.A.I.M. S.n.c. - via 4 Novembre, 2 - 58022 FOLLONICA (Grosseto)

Regione Abruzzo

Laboratorio Astra - Studio chimico associato - via Nicola Dati, 4 - 64100 TERAMO

Regione Molise

Laboratorio U.S.L. n. 5 - Presidio multizonale di igiene e prevenzione regione Molise - via U. Petrella, 1 - 86100 CAMPOBASSO

Laboratorio U.S.L. n. 5 - Presidio multizonale di igiene e prevenzione regione Molise - via Berta (pal. Provincia) - 86170 ISERNIA

Regione Puglia

Laboratorio centro enologico Dauno - C.E.D. S.r.l. - via Cialdini, 29 - 71045 ORTA NUOVA (Foggia)

93A0987

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze politiche:

storia economica e sociale nell'età moderna e contemporanea.

Facoltà di medicina e chirurgia:

anatomia e istologia patologica.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di ingegneria:

costruzione di macchine.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto costituzionale.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di ingegneria:

idraulica.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA IN VITERBO

Facoltà di agraria:

chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A1027

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geometria.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura russa.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A1028

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di agraria dell'Università di Bari

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università di Bari è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. G02 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A1025

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Catania

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Catania è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 108 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A1026

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 345.000
- semestrale . . . . . L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 63.000
- semestrale . . . . . L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 193.000
- semestrale . . . . . L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 63.000
- semestrale . . . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 193.000
- semestrale . . . . . L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 664.000
- semestrale . . . . . L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300